Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231 8 giugno 2011

INDICE

DEFINIZIONI 8

PREMESSA 10

Le motivazioni di ForModena per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 11

Integrazione del MOG con altri strumenti di prevenzione 11

PARTE GENERALE 13Obiettivo del documento 13

Campo di applicazione 14

Allegati al documento 14

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 14

I reati previsti del Decreto 15

Ipotesi di concorso colposo o di cooperazione colposa nel reato presupposto 25

Soggetti attivi 26

Interesse o vantaggio per l'Ente 26

Condizioni di esenzione 27

Sanzioni 27

Come esplicitato all'art. 9 del Decreto, molteplici sono le sanzioni previste dal Decreto a fronte della commissione di un reato: 27

Le linee guida di Confindustria 28

QUADRO NORMATIVO APPLICABILE A FORMODENA 29

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 31

Elaborazione del Modello 31

Specificità 31

Attuabilità e condivisione 32

Efficienza 32

Dinamicità 32

Unità 32

Coerenza 32

Neutralità 32

Fase 1: analisi dei rischi e informativa all'Amministratore Unico 32

Fase 2: aggiornamento Modello Organizzativo 33

Fase 3: definizione Modello Organizzativo e delibera dell'Amministratore Unico 33

Metodo di analisi dei rischi adottato e attività svolte 33

Identificazione delle macroaree di attività a rischio reato 34

Calcolo del peso del reato 34

Le sanzioni interdittive 34

Le sanzioni pecuniarie 35

L'indice di gravità del reato 35

Indice di correlazione del reato 36

Calcolo del rischio potenziale (o assoluto) 37
Calcolo del peso dei controlli 37
La valutazione del rischio residuo 38
L'analisi dei rischi 38
Fase 0 - Identificazione dei reati da escludere ex ante 38
Fase 1 - Valutazione di accettabilità del rischio reato 39
Fase 2 - Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto 39
Fase 3 - Predisposizione di controlli specifici 39
Identificazione dei reati esclusi ex ante 40
Identificazione delle macroattività a rischio 44
Identificazione delle macroattività particolarmente sensibili 45
Fattispecie di reato a maggior rischio potenziale 45
La pandemia Covid-19 da Sars-CoV-2 e la cessazione dello stato di emergenza 46
IL SISTEMA DEI CONTROLLI 48
Componenti del sistema dei controlli 48
Sistema sanzionatorio 48
Criteri di applicazione delle sanzioni 49
Sanzioni per violazioni commesse da dipendenti 49
Sanzioni per violazioni commesse da Amministratore Unico, Dirigenti, Revisore Unico 51
Sanzioni per violazioni commesse da soggetti terzi 51
Sanzioni connesse all'istituto del Whistleblowing 51
L'ORGANISMO DI VIGILANZA 52Requisiti dell'Organismo Di Vigilanza 53
Indipendenza e autonomia 53
Professionalità 53
Autonomia nei poteri di iniziativa e controllo 53
Continuità di azione 53
Acquisizione delle informazioni 53
Riporto all'Amministratore Unico 54
Qualificazione e ruolo dell'OdV ai fini della normativa sul trattamento dei dati personali 54
Nomina dell'Organismo di Vigilanza 54
Modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 55
Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza 56
Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza 58
Tipologie di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza 59
Raccolta e conservazione delle informazioni 60
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 60Diffusione verso l'interno 61
Comunicazione e formazione in generale 61
Comunicazione e formazione 61
Diffusione verso l'esterno 61

PARTE SPECIALE **63**
Introduzione 63

Fattispecie escluse o abrogate 63
Principi generali di comportamento 63
Principi generali di controllo 64
Chiara identificazione e responsabilità di ciascuna operazione/processo 64
Segregazione di funzioni/attività all'interno di ciascuna operazione/processo 64
Tracciabilità di atti e operazioni 64
Evidenza formale dei controlli 64
Sistema di deleghe e procure 64
Adozione e implementazione di specifici processi/ procedure / protocolli 64
Comunicazione continuativa all'organismo di vigilanza delle informazioni concernenti le operazioni a rischio 64
Informativa tempestiva all'organismo di vigilanza di anomalie e violazioni del Modello Organizzativo 65
Utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili 65
Monitoraggio da parte dell'Organismo di vigilanza dell'attuazione del Modello Organizzativo 65
Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 65
Previsione di clausole ad hoc nei contratti con collaboratori esterni, consulenti e fornitori 65
RIUNIONI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E REVISORE UNICO 65

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) 66
Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 66
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 66
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 66
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 67
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 67
1.2 Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 68
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 68
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 69
Reati informatici e illecito trattamento dei dati personali (art. 24-bis del Decreto) 69Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 70
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 70
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 70
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 70
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 71
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 71
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 71
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 71
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 74
Reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. (art. 25-ter del Decreto) 73Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 75
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 75

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 75
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 75
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 76
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 76
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 76
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 76
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 77
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 75Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 78
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 78
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 78
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 78
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 78
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 79
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 79
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 79
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 80
Reati relativi al riciclaggio di denaro e all'autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 78Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 81
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 81
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 81
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 81
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 81
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 81
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 82
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 82
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 82
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto) 80Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 83
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 83
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 83
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 83
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 83
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 84
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 84
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 84
Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) 82Valutazione di

accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 85
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 85
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2 85
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 85
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 85
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 86
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 86
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 86
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 86
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) 84Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 87
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 87
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 87
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 87
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 87
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 88
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 88
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 88
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 88
Reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto) 86Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 89
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 89
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 89
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 90
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 90
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 90
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 90
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 91
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 91
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) 89Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 92
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 92
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 92
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 93
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 93
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 93
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 94
Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3) 94
Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septies decies e 25-duodevicies del

Decreto) 92Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1) 95
Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1) 95
Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2) 95
Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3) 95
Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile 95
Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2) 96
Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1) 96
Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2) 93

DEFINIZIONI

Termini	Definizioni
Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Società/ForModena	ForModena
Destinatari	Soggetti, sia dipendenti che terzi rispetto alla Società, ai quali sono indirizzati i principi etici, le istruzioni operative e il Modello Organizzativo nel suo insieme, ciascuno secondo i livelli di responsabilità a loro attribuiti.
Modello Organizzativo	Indica il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati predisposto dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Attività sensibile	Operazione (o serie di operazioni) svolta ordinariamente dal personale nell'ambito delle proprie mansioni e che, per sua caratteristica, richiede l'applicazione di specifici controlli volti a limitare l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
Codice Etico e di Comportamento	Documento allegato al Modello Organizzativo che indica i principi e i valori - finalizzati a evitare comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e, più in generale, a favorire comportamenti virtuosi in ambito aziendale – che la Società e i suoi dipendenti si impegnano a rispettare e promuovere.
Linee guida di Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate a giugno 2021).

Mappatura dei rischi	Documentazione predisposta per: - analizzare le attività "sensibili" della Società con riferimento ai rischi di commissione dei reati di cui al Decreto; - sintetizzare i protocolli posti in essere per contrastare i rischi di reato; - rinviare, dove applicabile, alla documentazione più estesa dei controlli, dei processi e delle procedure disponibili nel sistema aziendale; - indicare analiticamente i livelli di responsabilità per la corretta applicazione delle regole aziendali.
Repository dei rischi	Documento in formato excel contenente l'elenco dei comportamenti/attività a rischio rilevati in corrispondenza dei processi aziendali di ForModena, attraverso l'attività di analisi dei rischi.
ODV	Organismo di Vigilanza: organismo, nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo di cui all'art. 6 del Decreto.
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, co. 2-bis, L. 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". La funzione principale del PNA è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
PTPCT	Le Società in controllo pubblico di cui al D.lgs. 175/2016, ai sensi degli artt. 1, co. 2-bis, L. 190/2012 e 2-bis, co 2, Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, adottano misure di prevenzione della corruzione *integrative* di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il PTPCT per il Triennio 2022-2024 da ForModena con delibera del 29 aprile 2022 costituisce pertanto parte integrante del presente Modello.
Sistema disciplinare	Si intende il sistema disciplinare previsto dal Decreto per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Soggetti apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto).
Soggetti subordinati	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

PREMESSA

Il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (nel seguito "Decreto") ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità, amministrativa e ricollegata alla commissione di un reato, per gli enti forniti di personalità giuridica, Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità si configura in caso di commissione a vantaggio o nell'interesse dell'Ente di uno dei reati presupposto specificamente individuati dal Decreto, purché gli stessi siano stati commessi da:

a) persone che rivestono funzioni amministrative di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Salvo che costoro non abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, la Società sarà ritenuta direttamente e autonomamente responsabile, perfino laddove il reato sia estinto o l'autore del reato non sia mai stato identificato o sia non imputabile.

L'Ente non risponderà qualora dimostri di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito anche"MOG"), attuato anche per il tramite di uno specifico Organismo di Vigilanza, che il reo, proprio al fine di commettere il reato, abbia dovuto eludere fraudolentemente.

Il quadro normativo è stato profondamente modificato:

- dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche":
- dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Tale decreto ha apportato numerose novità con riferimento all'applicazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle Società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle Società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, tra cui figurano gli obblighi di pubblicazione e l'accesso generalizzato nel nuovo d.lgs. n. 33/2013 e il nuovo ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2-bis, riferito tanto agli obblighi di pubblicazione quanto all'accesso generalizzato.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del

d.lgs. 97/2016, al comma 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le motivazioni di ForModena per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

ForModena quale ente di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta a introdurre e a implementare le misure organizzative e gestionali previste dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

a un primo livello, quello "nazionale", il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione definisce linee di indirizzo sulla cui base, ai sensi dell'art. 19, co. 15, D.L. 90/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) redige e - acquisito il parere positivo dello stesso Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, - approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Integrazione del MOG con altri strumenti di prevenzione

Nel rispetto del quadro normativo sopra descritto, ForModena anche su indicazione del proprio Revisore Unico, conformemente a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto che un maggior livello di prevenzione di comportamenti illeciti all'interno della Società possa essere attuato attraverso l'adozione di un "sistema coordinato 231 - Anticorruzione - Trasparenza". Tale sistema trova fondamento e regole nel presente documento, che consta, quindi, di due parti:

- un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" - redatto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La vigilanza sull'osservanza e il funzionamento di tale Modello spetta all'Organismo di Vigilanza di ForModena, Organo a composizione monocratica, nominato dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001.
- Un "Piano di Prevenzione della corruzione. Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza" - redatto ai sensi di quanto disposto dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e dal Piano Nazionale Anticorruzione. La vigilanza sull'attuazione di tale Piano e della sua idoneità a prevenire comportamenti illeciti spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ForModena, nominato dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e dell'art. 43, del D. Lgs. 33/2013.

In quanto documento atto a costituire lo strumento con il quale ForModena intende dare attuazione al proprio "sistema coordinato 231 - Anticorruzione - Trasparenza", risulta opportuno evidenziare le differenze di responsabilità in capo ai due Organi deputati alle funzioni di vigilanza, ovvero l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La Legge 190/2012, nell'ipotesi di commissione all'interno dell'Ente di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, prevede che il Responsabile anticorruzione ne risponda sul piano della responsabilità dirigenziale, di quella disciplinare nonché per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che questi non dimostri di avere predisposto, antecedentemente alla commissione del fatto illecito, il Piano anticorruzione e di avere vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Nel Sistema 231, diversamente da quanto previsto dalla L. 190/2012, in caso di accertata responsabilità amministrativa dell'Ente, la norma non prevede in capo all'Organismo di Vigilanza alcuna responsabilità derivante dall'omessa o carente vigilanza. Ai membri dell'OdV è infatti imputabile esclusivamente la responsabilità contrattuale derivante dall'eventuale condotta omissiva e negligente, a eccezione del caso di violazione degli obblighi informativi previsti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dal D. Lgs. 231/2007 (artt. 52, comma 2 e 55, comma 5). I compiti dell'Organismo non sono infatti connotati da poteri impeditivi, posto che l'adozione e/o la modifica del Modello, ancorché proposti dall'Organismo di Vigilanza con funzione consultiva e di supporto, sono espressione del potere gestorio dell'Organo di amministrazione.

Il Responsabile anticorruzione e l'Organismo di Vigilanza di ForModena, in ogni caso, pur mantenendo i propri ruoli distinti, cooperano al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficacia attuazione del "sistema coordinato 231 - Anticorruzione - Trasparenza".

PARTE GENERALE

Obiettivo del documento

Il presente documento costituisce e descrive il Modello Organizzativo per la prevenzione dei reat previsti nel Decreto.
Il Modello Organizzativo ha l'obiettivo di dare attuazione alle prescrizioni del Decreto mediante integrazione delle norme di condotta, dei principi, dei processi e delle procedure di ForModena, anche attraverso adeguati strumenti organizzativi e controlli preventivi.
Il ricorso all'integrazione delle differenti modalità di prevenzione e controllo esplicitate nel documento permette:

- il mantenimento del Sistema di governance già in essere, agendo sui processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale di ForModena e il Modello Organizzativo;
- di adottare, successivamente, anche altri Sistemi di governance (normativi, cogenti o volontari) sempre in modo integrato.

Il presente documento è soggetto a revisione periodica a opera dell'Amministratore Unico in funzione del principio di miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi aziendali.
Il Modello predisposto da ForModena si fonda su un sistema strutturato e organico di processi nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree o i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene esista la possibilità che siano commessi i reati;
- delineano un sistema organizzativo con declaratorie chiare e coerenti, volte a ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta collocazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
    - un Codice Etico e di Comportamento, che fissa le linee di orientamento generali, e regole formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative in ambito di particolare rilevante per la Società;
    - l'individuazione di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di gestione della Società;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ForModena nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Azienda;
- informare tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di ForModena che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello

comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che ForModena non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Campo di applicazione

Il presente Modello Organizzativo è applicabile a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei processi e attività aziendali a rischio di ForModena e nei confronti di tutti i Destinatari. In particolare, l'osservanza del presente Modello si impone, dunque:
- a tutti coloro che, seppure incardinati presso ForModena, operino per conto o nell'interesse dei soci;
- a tutti coloro i quali, pur non facendo parte dell'Azienda, operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di ForModena (collaboratori esterni, clienti/fornitori, Partner, etc).

Il Modello Organizzativo è soggetto a modifiche a seguito di cambiamenti derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni; i principi e le metodologie del presente Modello Organizzativo trovano applicazione anche in riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato successivamente integrate nel Decreto.

Allegati al documento

Oltre alla Parte generale e alla Parte speciale, costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:
- Allegato 1: Codice Etico e di Comportamento di ForModena;
- Allegato 2: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza - Misure integrative al MOG di ForModena (PTPCT).

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.
Si tratta di un regime di responsabilità amministrativa (connessa sostanzialmente a una responsabilità di natura penale) a carico degli enti derivante dalla commissione di specifiche fattispecie di reato accertata dal giudice penale. Tale responsabilità si aggiunge a quella (stricto sensu penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.
Essa coinvolge il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci.
Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 Cost. precludeva la possibilità di condannare in sede penale gli Enti per reati commessi nel loro interesse, potendo invece sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente, ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità.
La responsabilità è ora attribuibile all'Ente qualora i reati indicati dal Decreto siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso e qualora il reato venga compiuto nell'interesse dell'Ente o a vantaggio (anche di natura "indiretta") dello stesso.

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a enti dotati di personalità giuridica, Società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Restano invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. ForModena rientra quindi tra i soggetti sottoponibili al regime della responsabilità amministrativa di cui al Decreto.

I reati previsti del Decreto

Si riportano in seguito le diverse classi di reato e le relative fattispecie previste dal Decreto:

Reati presupposto di cui al D.lgs 8 giugno 2001, n. 231

Classe di reato	Articolo	Comma	Fattispecie
A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	24	1 2-bis	Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico(art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.) Frode informatica (640-ter c.p.) se commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) Delitti di cui all'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898
B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	24 bis	1	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.)

		2 3	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies) Falsità in documenti informatici (491 bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.) Delitti di cui all'art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105
C) Delitti di criminalità organizzata	24 Ter	1	Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DpR

		2	309/1990) Associazione per delinquere (art. 416, c.p., eccetto comma 6) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5) c.p.p.)
D) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	25	1 2 3	Corruzione per l'esercizio delle funzione (art. 318 c.p.) Pene per il corruttore (321 c.p.) Istigazione alla corruzione (322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.) Peculato (314, co. 1, c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE Abuso d'ufficio(323 c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 1 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 2 e 4 c.p.) Concussione (317 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (319 e 319 bis c.p.)

			Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
E) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	25 bis	1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.) Alterazione di monete (454 c.p) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464, co. 2, c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464, co. 1, c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)
F) Delitti contro l'industria e il commercio	25 bis.1	1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.)

			Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)
G) Reati societari	25 Ter	1	False comunicazioni sociali (2621 c.c.) Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.) False comunicazioni sociali delle Società quotate (2622 c.c.) (2623, co. 1, c.c, abrogato dal DL 78/2009) (2623, co. 2, c.c, abrogato dal DL 78/2009) Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 1, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010) Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 2, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010) Impedito controllo (2625, co. 2, c.c.) Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.)

			Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.) Aggiotaggio (2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638, co. 1 e 2 c.c.) Corruzione tra privati (2635, co. 3 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, co. 1 c.c.)
H) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25 Quater	1	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	25 Quater.1	1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
J) Delitti contro la personalità individuale	25 Quinquies	1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.) Tratta di persone (601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.) Prostituzione minorile (600 bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile (600 ter, co. 1 e 2, c.p.) Prostituzione minorile (600 bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile (600 ter, co. 3 e 4, c.p.)

			Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.) Adescamento di minorenni (609 undecies c.p.)
K) Abusi di mercato	25 sexies	1	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, Dlgs 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185, Dlgs 58/1998)
L) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	25 septies	1 2 3	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro Lesioni personali gravi (art. 590, co.3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
M) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	25 octies	1	Ricettazione (648 c.p.) Riciclaggio (648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.) Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.)
N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	25 octies.1	1 2	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 quater c.p.) Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640ter c.p.) Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il

			patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	25 novies	1	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt: (171, co. 1, lett. a) bis e co. 3, L.633/1941); (171 bis L.633/1941); (171 ter L.633/1941); (171 septies L.633/1941); (171 octies L.633/1941)
P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	25 decies	1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
Q) Reati ambientali	25 undecies	1	Inquinamento ambientale (452 bis c.p.) Disastro ambientale (452 quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.) Circostanze aggravanti (452 octies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.)
		2	Sanzioni penali (137, commi 3, 5, primo periodo, e 13, D.lgs. 152/2006) Sanzioni penali (137, commi 2, 5, secondo periodo, e 11, D.lgs. 152/2006) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, commi 1, lett. a), e 6 primo periodo, D.lgs. 152/2006) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 D.lgs. 152/2006)

			Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 152/2006) Bonifica dei siti (257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (258, co. 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (259, co. 1,D.lgs. 152/2006) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006, ora 452 quaterdecies c.p.) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (260 bis, co. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo, D.lgs. 152/2006) Sanzioni (279, co. 5, D.lgs. 152/2006)
		3	Art. 1, co. 1, L. 150/1992 Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992 Art. 6, co. 4, L. 150/1992 Art. 1, co. 2, L. 150/1992 Fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (art. 3 bis, co. 1, L. n. 150/1992
		4	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, co. 6, L. 549/1993)
		5	Inquinamento colposo (art. 9, co. 1, Dlgs 202/2007) Inquinamento doloso (art. 8, co. 1 e 9, co. 2, Dlgs 202/2007) Inquinamento doloso (art. 8, co. 2, Dlgs 202/2007)

R) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	25 duodecies	1 1 bis 1 ter	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12 bis, Dlgs 286/1998) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter D.lgs. 286/1998) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/1998)
S) Razzismo e xenofobia	25 terdecies	1	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, co. 3 bis, L. 654/1975, ora 604 bis c.p.)
T) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	25 quaterdecies	1	Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)
U) Reati tributari	25 quindecies	1 1-bis (delitti commes	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, D.Lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

		si nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fini di evadere IVA per importi non inferiori a 10M €)	Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)
V) Contrabbando	25 sex decies	1	Reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
W) Delitti contro il patrimonio culturale	25-septies decies	1 2 3 4	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies c.p.) Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.) Importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies c.p.) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies c.p.) Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies c.p.) Furto di beni culturali (518-bis c.p.) Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies c.p.)

Ipotesi di concorso colposo o di cooperazione colposa nel reato presupposto

La responsabilità dell'Ente può realizzarsi non solo nel caso di commissione dolosa del reato presupposto, ma anche qualora il dipendente abbia concorso colposamente nel reato doloso commesso da terzi o abbia cooperato colposamente alla realizzazione dello stesso.
Rilevante, tra le altre, è la possibilità di concorso colposo per i reati presupposto in materia ambientale di cui all'art. 2 undecies del Decreto. La mancata valutazione da parte del committente circa il possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti di legge per la gestione di rifiuti - come anche l'accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato - può ben costituire il presupposto per un concorso colposo nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'art. 256 D.lgs. 152/2006.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, il concorso colposo nel reato doloso è ammissibile sia nel caso di "cause colpose indipendenti" sia nel caso di "cooperazione colposa", purché il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella fattispecie siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa (il soggetto dev'essere titolare di una posizione di garanzia e di un obbligo di tutela o di protezione e la regola cautelare dal medesimo non osservata dev'essere diretta a evitare il rischio dell'atto doloso del terzo).

Soggetti attivi

In base al Decreto, uno dei presupposti indispensabili per il concretizzarsi della responsabilità dell'Ente, è che gli illeciti presupposto siano realizzati da:
a) persone che rivestono funzioni amministrative di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali di cui all'art. 5, co. 1, lett. a);
b) oppure, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente (cd. soggetti subordinati di cui all'art. 5, co. 1, lett. b).
Quanto alla categoria sub a), il Legislatore ha inteso fare riferimento a coloro i quali:

- siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, a eccezione di quella di membro del collegio sindacale;
- svolgano funzioni di direzione;
- seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, a esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una Società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'ente.

Interesse o vantaggio per l'Ente

L'Ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5, co. 1). Al contrario, lo stesso non risponde di azioni compiute dai soggetti sopraindicati qualora le stesse nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2).
Da tali indici normativi, si desume che se un interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.
Secondo l'impostazione elaborata con riferimento ai reati dolosi, la nozione di interesse si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica e sarebbe valutabile al momento della condotta, mentre il vantaggio si identificherebbe nel complesso di benefici, economici e non, per l'Ente.

Per i reati colposi, come quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientale, dovrebbe verificarsi se la condotta sia stata o meno determinata da scelte rientranti nell'interesse dell'ente: tale, a esempio, sarebbe il risparmio di costi per la sicurezza ovvero il potenziare la velocità di esecuzione delle prestazioni o l'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

Condizioni di esenzione

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o subordinato, l'Ente non risponde del reato ove riesca a dimostrare (art. 6, comma 1 del Decreto):

- che l'organo dirigente ha adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati verificatisi (lett. a);
- di aver affidato a un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (lett. b);
- che il reato è stato commesso da persone fisiche mediante elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e di Gestione (lett. c);
- che non vi è stato un omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (lett. d).

Ne deriva che la Società non verrà sanzionata qualora le misure organizzative adottate e descritte nel Modello risultino:

- idonee a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge e il monitoraggio e la successiva eliminazione tempestiva delle situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente aggiornate in relazione a eventuali nuove esigenze individuate a seguito di cambiamenti nell'organizzazione o nelle attività svolte. Condizione necessaria per l'efficacia è l'introduzione di un sistema sanzionatorio volto a individuare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure organizzative stabilite.

Sanzioni

Come esplicitato all'art. 9 del Decreto, molteplici sono le sanzioni previste dal Decreto a fronte della commissione di un reato:

- sanzione pecuniaria (artt. da 10 a 12), sempre prevista, e variabile nel suo ammontare secondo una valutazione discrezionale del giudice, nei limiti previsti per ciascun reato, da un minimo di 100 a un massimo di 1000 quote, in funzione dei seguenti elementi:
    - o gravità del fatto;
    - o grado di responsabilità della Società;
    - o attività svolta dalla Società per limitare/eliminare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota può variare fra i 258,00 € e i 1.549,00 € ed è stabilito in base alle condizioni economiche e patrimoniali della Società;

- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17) (interdizione dall'esercizio della attività; sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), esplicimentamente prevista, per una serie di reati, a rafforzamento della sanzione pecuniaria applicata (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni) qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    - o profitto da reato di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale, o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

o reiterazione degli illeciti.

Sono previste inoltre talune ipotesi di interdizione permanente dall'esercizio dell'attività (art. 16).

L'interdizione dall'esercizio delle attività, anche temporanea, si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata;

- confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19), sempre disposta, anche per equivalente (può avere a oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente);
- pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), prevista solo per alcune fattispecie di reato.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono pertanto sempre previste. A queste possono però aggiungersi le sanzioni interdittive (anche più di una, congiuntamente) e la pubblicazione della sentenza.

Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella redazione del presente Modello sono state adottate le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte da Confindustria e aggiornate a giugno 2021.

QUADRO NORMATIVO APPLICABILE A FORMODENA

Al fine di rappresentare il contesto nel quale ForModena opera, si ritiene opportuno richiamare le principali previsioni normative che la Società è chiamata a osservare; naturalmente, oltre a non poter essere inteso come esaustivo, l'elenco deve essere letto alla luce delle eventuali innovazioni che dovessero essere apportate all'ordinamento vigente.
L'elencazione è effettuata per materia e, all'interno di ciascuna materia, ordinata secondo un criterio di gerarchia delle fonti.
Società per azioni:

- Codice civile: artt. 2325 e ss. (Società per azioni), 2602 e ss. (Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi) e 2615-ter (Società consortili) c.c.;

Società a partecipazione pubblica:

- Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016);

Legislazione regionale Emilia-Romagna regolante l'attività di Agenzia di formazione professionale: Legge Regionale n. 5 del 20/06/2011.

Normativa generale in materia di attività amministrativa:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990);
- Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005);
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000);
- Modifiche al sistema penale (L. 689/1981);
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

Normativa giuslavoristica e CCNL applicato:

- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende: CCNL Formazione Professionale.

Normativa relativa alla contrattualistica pubblica:

- Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016);
- Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (D.p.R. 207/2010).

Normativa relativa all'anticorruzione, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012);
- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (D. Lgs. 39/2013).

Normativa in materia di trasparenza:

- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013).

Normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. GPDR);
- Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (D. Lgs. 196/2003);
- Principali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto prevede (art. 6) che il Modello Organizzativo debba avere determinate caratteristiche per fungere da elemento scriminante rispetto all'insorgere della responsabilità della Società, in caso di commissione di uno dei reati presupposto; tali caratteristiche guidano l'implementazione stessa del Modello Organizzativo:

- Mappatura dei Rischi: analisi del contesto aziendale, di processi e prassi, per evidenziare le aree di attività a rischio e le modalità di commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- Progettazione del sistema di controllo: valutazione del Sistema di governance della Società in termini di capacità di contrastare e/o ridurre efficacemente i rischi identificati, operando l'eventuale adeguamento del sistema stesso;
- Definizione di un appropriato Sistema disciplinare e sanzionatorio: da applicare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello Organizzativo;
- Previsione degli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza: previsione di specifiche e aggiornate modalità informative dell'OdV, per assicurare un controllo costante sulla Società;
- Previsione di un'attività di monitoraggio sistematico: diretta a far sì che periodicamente il funzionamento del Modello Organizzativo venga opportunamente verificato;
- Previsione di un'attività di comunicazione e diffusione del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo di ForModena è adottato dall'Amministratore Unico; tutte le modifiche sostanziali del Modello Organizzativo derivanti, a esempio, dall'introduzione di nuovi reati o attinenti alla valutazione del rischio, sono di competenza dell'Amministratore Unico.
È compito dell'OdV portare all'attenzione dell'Amministratore Unico le modifiche al Modello Organizzativo che si rivelino necessarie.
Le modifiche alla Mappatura dei Rischi, a eccezione del metodo di calcolo del livello di rischi (illustrato al paragrafo 3.5), sono concordate fra l'OdV e il Responsabile dell'area/funzione aziendale interessata.
L'interpretazione del presente Modello Organizzativo è affidata a:

- Organismo di vigilanza
- Amministratore Unico

Elaborazione del Modello

Specificità

Pur considerando che l'idoneità del Modello Organizzativo debba essere parametrata a standard, best practice e linee guida disponibili in materia, le azioni di risk assessment e di gestione del rischio in senso lato devono aderire specificatamente all'organizzazione, al sistema di controllo esistente, nonché alle aree di attività e ai processi censiti e considerati "sensibili" ai reati presupposto individuati dalla normativa.
Invero è lo stesso art. 6 del D.lgs. 231/2001 che dispone che l'efficacia del Modello Organizzativo è subordinata alla previsione "di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".
Si considera adeguato il Modello che consenta di prevenire i reati presupposto "applicabili". La giurisprudenza ha nel tempo individuato elementi che rappresentano evidenze marginali di adeguatezza del modello, come a esempio:
• l'espressa indicazione nel Modello delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della Società risultata particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile;

• opportuno bilanciamento tra presidi esplicitati nel Modello e rinvio all'impianto documentale esistente (soprattutto per quei processi ove siano dettagliati opportuni controlli), al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell'illustrazione delle cautele adottate dall'Ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;
• protocolli/divieti presenti nel MOG e richiamo a processi, procedure e regolamenti;
• coordinamento, con riferimento ai reati previsti nel Modello, tra i controlli di linea di primo livello (insiti nei processi e nelle procedure operative), di secondo livello (compliance, risk management, antiriciclaggio, ove applicabile) e di terzo livello (Internal Audit o Revisione Interna) previsti dal Modello;
• coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della concreta applicabilità delle prescrizioni in esso contenute.

Attuabilità e condivisione

I protocolli e le misure organizzative siano aderenti alla struttura organizzativa dell'Ente e ai processi e macro aree censiti. E' pertanto necessario prevedere un flusso informativo costante in seno all'organizzazione.

Efficienza

Deve esserci coerenza tra il Modello, i processi censiti, i punti di controllo, le procedure previste e la complessità strutturale dell'Ente.

Dinamicità

L'art. 7 del Decreto dispone che l'efficacia del Modello è certamente subordinata ad "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso [...] quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività" dell'Ente".

Unità

Il censimento dei processi e la correlata analisi dei rischi considera l'organizzazione nella sua interezza, anche ai fini della sensibilizzazione diffusa in ordine all'attuazione del Modello.

Coerenza

Il Modello deve assicurare coerenza con i processi censiti, il sistema dei controlli, il Codice Etico e di Comportamento, le sanzioni previste e coordinarsi con le determinazioni di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Neutralità

La neutralità del Modello si persegue assegnando, ai soggetti che definiscono le procedure di controllo, un adeguato livello di autonomia nella rilevazione di eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.
Il percorso di implementazione del Modello, conclusosi con l'approvazione del "Modello di organizzazione e di gestione" mediante specifica delibera dell'Amministratore Unico, si è articolato nelle seguenti fasi:

Fase 1: analisi dei rischi e informativa all'Amministratore Unico

Sono verificate le potenziali modalità di commissione del reato, in relazione all'attività operativa, alla struttura organizzativa e ai processi effettivamente in essere all'interno dell'Ente, individuando, di conseguenza, le funzioni e le aree aziendali coinvolte nello svolgimento delle singole attività.
La necessità di un simile approccio è affermata dallo stesso Decreto 231 (art. 6, comma 2, lett. a), il quale impone di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati". Sono, conseguentemente, considerati:

- aree/funzioni coinvolte, al fine dell'individuazione del process owner e dei soggetti che intervengono nello svolgimento delle diverse attività, anche mediante interviste; a riguardo, anche in occasione dell'aggiornamento del MOG è prevista in collaborazione con l'OdV la somministrazione di apposito questionario ai personale di ForModena al fine di acquisire una valutazione dei rischi reato quale base di lavoro per l'individuazione di nuovi eventuali presidi procedurali e/o per l'implementazione di quelli esistenti mediante integrazione delle norme di condotta, dei principi e dei processi e procedure di ForModena.
- modalità di attuazione dell'illecito, con approfondimento relativo non solo ai reati direttamente realizzabili, ma anche a reati e attività "strumentali";
- sistema di controllo interno e presidi di prevenzione esistenti;
- livello di rischio in relazione alla possibile commissione di reati-presupposto;
- valutazione dell'eventuale introduzione di nuove procedure di controllo e di mitigazione del rischio per indurre lo stesso alla condizione di "accettabile";
- predisposizione del MOG per l'Amministratore Unico e condivisione dei risultati.

Fase 2: aggiornamento Modello Organizzativo

Trattandosi di un documento da ritagliare sulla base dell'organizzazione e dell'attività aziendale, lo stesso è soggetto a periodica revisione, solitamente annuale, e approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Fase 3: definizione Modello Organizzativo e delibera dell'Amministratore Unico

Solo in un momento successivo all'analisi dei rischi e alla conseguente informativa nei confronti dell'Amministratore Unico, si è dato seguito a:

- istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione di: modello di organizzazione e di gestione; Codice etico e di Comportamento; sistema disciplinare;
- delibera dell'Amministratore Unico per l'approvazione del modello e dell'OdV istituito.

Metodo di analisi dei rischi adottato e attività svolte

L'analisi dei rischi è stata condotta con l'obiettivo di individuare i processi, le attività aziendali e le unità organizzative in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare i reati previsti dal Decreto legislativo, causando una responsabilità in capo alla Società.
Tale attività è stata compiuta a partire da un'analisi preventiva del contesto in cui opera la Società e della documentazione aziendale ritenuta di interesse.
Nella presente revisione è stato considerato l'organigramma di ForModena che sarà adottato ad inizio del 2023.
I documenti aziendali presi in esame sono stati:

- Statuto di ForModena
- Codice Etico e di comportamento
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza -
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Formazione Professionale

- Norme di trasparenza di gestione ForModena
- Mappatura dei processi allegata al PTPCT
- Procedura di ricerca, selezione e inserimento del personale.

Nell'analisi dei rischi e nell'identificazione delle fattispecie di reato di più probabile realizzazione, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- i reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono normalmente di tipo doloso (è pertanto necessaria la volontà di compiere il fatto), salvo alcune ipotesi specifiche di reato colposo espressamente indicate;
- il reato deve essere commesso, in tutto o in parte, nell'interesse della Società o con l'obiettivo di farle ottenere un vantaggio (i comportamenti illeciti posti in essere per conseguire un vantaggio esclusivamente personale non fanno sorgere alcuna responsabilità dell'ente);
- il reato deve essere commesso da persone che dirigono/controllano l'azienda (cc.dd. soggetti in posizione apicale) o che sono sottoposte alla vigilanza di queste.

L'analisi preventiva ha pertanto portato a identificare i reati configurabili nel concreto contesto operativo di ForModena e a escludere metodologicamente alcune classi e/o specifiche fattispecie di reato.

La metodologia adottata prevede di affrontare il problema con una strategia di tipo bottom-up, consistente in:

- identificazione degli elementi di rischio (attività e reati);
- valutazione degli elementi in termini di correlazione attività/rischio-reato;
- calcolo del rischio potenziale (o assoluto);
- valutazione dell'impatto dei sistemi di controllo esistenti sul rischio potenziale;
- definizione del Rischio residuo.

Mentre il rischio potenziale è quello ontologicamente correlato alle attività censite, il rischio residuo è quello riscontrabile a valle dell'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo messi in atto dalla Società.

Identificazione delle macroaree di attività a rischio reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 presuppone l'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto, sono state analizzate le attività svolte dalle singole Divisioni/Aggregati, rilevati i profili di omogeneità che caratterizzano ciascuna di queste e, sulla scorta di questi, sono state declinate le macroaree rilevanti ai fini dell'analisi del "rischio reato", così come richiesto dalla normativa in questione.

Calcolo del peso del reato

Ai fini della valutazione della gravità di un reato, sono stati considerati esclusivamente profili oggettivi, derivanti dalla valutazione del "peso" afferente alle pene pecuniarie e alle pene interdittive.

Le sanzioni interdittive

Queste ultime al momento sono costituite da:

A. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

B. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

C. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
D. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
E. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
A ogni sanzione è stato assegnato un determinato indice di gravità, tenendo in debita considerazione la natura di ForModena. Tale perno di valutazione produce effetti significativi - rispetto, a esempio, a quanto accade per enti sostanzialmente privatistici - sulla valutazione fatta, come si può dedurre dall'aver assegnato un indice di gravità equivalente alla sanzione di cui alla lettera C) e a quella di cui alla lettera A).

Sanzioni interdittive		Livello di gravità
lett. d)	l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	lieve
lett. e)	il divieto di pubblicizzare beni o servizi	lieve
lett. b)	la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito	medio
lett. a)	l'interdizione dall'esercizio dell'attività	grave
lett. c)	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio	grave

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, come noto, è invece misurata dal legislatore sulla base di quote, da applicarsi in numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000, e il cui importo unitario è compreso tra i 250 e i 1.500 euro. Il numero minimo di quote applicabili è naturalmente 0.
Conseguentemente, le pene pecuniarie sono state suddivise in 4 differenti fasce, con riferimento al numero massimo di quote previsto per il singolo reato presupposto:

Sanzioni pecuniarie (quote)	Livello
100-325	1
326-550	2
551-775	3
776-1000	4

L'indice di gravità del reato

Nonostante, in concreto, le pene pecuniarie e interdittive possano essere applicate anche congiuntamente, nel valutare la gravità del singolo illecito presupposto, le stesse sono state considerate e pesate separatamente.

Il Modello, come riferito, tiene in debita considerazione la natura di ForModena e, pertanto, si è ricollegato alla comminatoria di sanzioni di tipo interdittivo un impatto decisamente più grave di quello riscontrabile nel caso di sanzioni esclusivamente pecuniarie.
Da ciò consegue che, ai fini del calcolo dell'indice di gravità del reato, è necessario soppesare i livelli di impatto delle due tipologie di sanzioni in aderenza a quanto rappresentato nel periodo precedente.
I pesi sono, quindi, determinati come segue:

- Sanzione interdittiva (Si): 0,6
- Sanzione pecuniaria (Sp): 0,4

L'indice di Gravità del Reato è quindi l'output che deriva dalla seguente formula:
Gravità del reato = 0,6·Si + 0,4·Sp
L'indice di gravità è poi normalizzato a 100.

Indice di correlazione del reato

L'indice di correlazione tra attività e reato è il prodotto delle valutazioni effettuate sui seguenti parametri qualitativi:

- Semplicità di commissione del fatto di reato: ovverosia più è semplice commettere il reato, maggiore sarà l'indice di correlazione.
- Frequenza con cui l'attività è espletata: ovverosia più l'attività è frequente, più aumenta la probabilità di commissione e conseguentemente più alto è l'indice.
- Autonomia, livello e potere del soggetto responsabile dell'attività: ovverosia all'aumentare del potere e dell'apicalità di coloro che operano sull'attività aumenta l'indice.

I suddetti parametri sono stati declinati come segue:

Semplicità commissione reato	Livello
non semplice	1
poco semplice	2
semplice	3
molto semplice	4
Frequenza attività	Livello
non frequente	1
poco frequente 2	2
frequente 3	3
molto frequente	4
Autonomia, livello e potere del soggetto responsabile dell'attività	Livello
nessuna autonomia 1	1
poca autonomia	2
media autonomia	3

molta autonomia	4

Calcolo del rischio potenziale (o assoluto)

Il rischio potenziale si ottiene a mezzo del prodotto tra l'indice di gravità del reato e l'indice di correlazione del reato:
RP: GR*ICR
Anche tale valore viene normalizzato a 100.
I livelli di rischio sono classificati come segue:

Rischio potenziale		
Valore	Livello	Descrizione
0	1	Nullo
sino a 35	2	Basso
da 36 e 74	3	Medio
da 75 a 100	4	Alto

Il risultato ottenuto costituisce, a tutti gli effetti, il ranking delle attività in base al rischio connesso alla loro esecuzione.

Calcolo del peso dei controlli

I valori di rischio potenziale associati alle macroaree censite, sono misurati in relazione al peso dei controlli applicati in relazione alla singola macroarea.
Pertanto, una volta individuati i controlli posti in essere dalla Società si rende necessario effettuare una loro valutazione in termini qualitativi. Si è scelto di effettuare tale valutazione specificatamente sui controlli censiti da ForModena e non sulla loro tipologia.
Di seguito gli esiti di tale valutazione:

Elenco Controlli	Identificativo	Coefficiente
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	A1	0,15
Codice etico e di Comportamento	A2	0,15
Tracciabilità e verificabilità di operazioni tramite adeguati supporti documentali	A3	0,1
Processi definiti dal PTPCT	A4	0,15
Audit interni: la Società svolge attività di audit interno per verificare la corretta attuazione dei	A6	0,1

controlli interni e delle procedure		
Comunicazione al personale e sua formazione: in seguito all'adozione del presente Modello, la Società ha definito un piano per la comunicazione capillare dello stesso Modello a tutti i Destinatari e un programma di formazione al personale mirato in base al grado di coinvolgimento nelle aree a rischio reato.	A7	0,1
Sistemi informativi: Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti	A8	0,15
Totale		1.000

Per ciascuna macroarea censita è necessario analizzare tutti i controlli in essere.
L'efficacia di un controllo corrisponde alla sua capacità di ridurre il rischio potenziale intrinseco nell'attività controllata.

La valutazione del rischio residuo

I controlli esistenti hanno di per sé una capacità di ridurre il rischio potenziale afferente alla macroarea cui è applicato. Il residuo derivante dall'applicazione dei controlli al rischio potenziale costituisce il cosiddetto rischio residuo.
Naturalmente a ciascuna delle macroaree censite è associabile uno o più controlli e tale attività di misurazione comporta, in ogni caso, una valutazione:
1. di tipo quantitativo, in relazione al numero dei controlli applicabili;
2. ma anche qualitativo, in relazione all'efficacia del controllo considerato sul rischio potenziale inerente la macroattività analizzata.
Pertanto, applicando il peso dei controlli, come rappresentato nel paragrafo precedente, al rischio potenziale si ottiene il rischio residuo. Questo è considerato accettabile sino al valore "BASSO".

Rischio residuo	Identificativo	Coefficiente
Da 0 a 35	B1	ACCETTABILE
Da 36 a 100	B2	NON ACCETTABILE

All'emergere di livelli di rischio "NON ACCETTABILE", la Società ha predisposto o, in mancanza, predisporrà specifici rimedi (a esempio l'introduzione di una specifica Procedura) al fine di riportare il suddetto livello di rischio "ACCETTABILE".

L'analisi dei rischi

La valutazione preventiva della realtà aziendale ha consentito di identificare, mediante successive approssimazioni, attività e processi a particolare rischio di reato, al fine di meglio individuare controlli e strategie di riduzione dello stesso.

Fase 0 - Identificazione dei reati da escludere ex ante

Esclusione dei reati che, pur essendo ricompresi nel catalogo del Dlgs 231/2001, siano da ritenersi non configurabili già a livello astratto, in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie, dell'attività svolta da ForModena e/o dall'impossibilità di configurare un vantaggio per la Società

Fase 1 - Valutazione di accettabilità del rischio reato

In un primo momento, l'esame della realtà aziendale si è mantenuto a un livello generale, che ha permesso di valutare il complesso dei flussi di lavoro e identificare i punti di maggior rischio di verificazione degli illeciti. Concordemente, in questa prima fase, a essere analizzati sono gli strumenti di tutela aventi portata generale. In particolare, si sono susseguiti due momenti:

1. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI GRAVITÀ DEI REATI: si è proceduto a valutare l'Indice di gravità dei reati astrattamente configurabili:
2. IDENTIFICAZIONE DELLE MACROATTIVITÀ INTERESSATE E DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI CORRELAZIONE: è stata successivamente effettuata una prima valutazione delle macroattività aziendali al fine di desumere, rispetto alle stesse, gli elementi qualitativi (semplicità di commissione, frequenza dell'attività e autonomia decisionale) necessari a determinare il cd. Indice di correlazione e, conseguentemente, il Rischio potenziale derivante dalla commissione del singolo reato;
3. VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI PREDISPOSTI A LIVELLO CENTRALE RISPETTO AI SINGOLI FLUSSI DI LAVORO: la prima fase d'analisi è terminata con la determinazione di un Rischio residuo "di primo grado", mediante l'interconnessione tra flussi di lavoro e controlli centrali predisposti, così identificando, in relazione ai singoli processi societari:
    a. ipotesi di reato con un rischio residuo di primo grado ACCETTABILE;
    b. ipotesi di reato a rischio residuo di primo grado NON ACCETTABILE.

Fase 2 - Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto

Solo una volta conclusa la prima fase di analisi (FASE 1), si è proceduto a innestare nel quadro fino a quel momento delineato gli strumenti predisposti in relazione a specifiche attività riconducibili a determinate attività al fine di comprendere se l'esame delle specifiche attività svolte permettesse di riscontrare l'esistenza di ulteriori strumenti di sicurezza implementati a livello periferico in modo da ottenere, per attività particolarmente critiche, un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

1. Si è, pertanto, proceduto a individuare e incrociare:

a. le MACROATTIVITÀ PARTICOLARMENTE SENSIBILI, ovvero nell'ambito delle quali è più probabile la realizzazione di illeciti presupposto ex Dlgs 231/2001;

b. con le FATTISPECIE DI REATO A MAGGIOR RISCHIO POTENZIALE, la cui realizzazione determinerebbe le conseguenze più gravi per la continuità della vita societaria.

Si è ritenuto, in tal modo, di poter individuare i punti di maggiore criticità dell'attività societaria, al fine di verificare l'esistenza di specifici processi o procedure o tutele in grado di limitare ulteriormente il rischio reato o, in alternativa, di programmare l'elaborazione di specifici strumenti di tutela e prevenzione.

2. Si è, pertanto, proceduto a verificare l'efficacia degli ulteriori strumenti di sicurezza implementati a livello periferico in modo da ottenere, per le attività e i processi aziendali particolarmente critici, un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Fase 3 - Predisposizione di controlli specifici

L'incrocio compiuto nella fase di cui al punto precedente, costituisce la base conoscitiva indispensabile alla predisposizione della PARTE SPECIALE del presente Modello Organizzativo e di gestione.

In essa, infatti, sono elencate, per ciascuna macroattività particolarmente sensibile, le attività societarie maggiormente esposte e le Fattispecie di reato a maggior rischio potenziale: il ruolo centrale, tuttavia, è naturalmente svolto dall'analisi delle specifiche misure di controllo e di contrasto predisposte dalla Società al fine di scongiurare il rischio di commissione degli illeciti considerati.
Ove non presenti strumenti adeguati - per l'assenza o insufficienza di quelli presenti - ForModena individua già nel MOG le misure di più urgente adozione al fine dell'ulteriore contenimento del rischio reato.
I risultati esposti non possono considerarsi come un dato definitivo e immodificabile, ma, al contrario, sono sottoposti a una continua attività di controllo e revisione, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che ForModena si trova ad affrontare. La Società programma, pertanto, specifici momenti di verifica dell'aggiornamento dell'analisi svolta.

Identificazione dei reati esclusi ex ante

Alcune delle fattispecie di reato presupposto, pur essendo previste dal Dlgs 231/2001, non si ritengono concretamente attuabili nell'ambito dell'organizzazione di ForModena.
L'elemento oggettivo dei reati in considerazione - alla luce dei peculiari elementi costitutivi richiesti dal legislatore al fine del perfezionamento della fattispecie - si è ritenuto di scarsissimo se non nullo rilievo concreto, in considerazione delle attività sociali poste in essere da ForModena; ciò, anche a considerare la clausola generale della responsabilità per colpa (art. 40, co. 2 c.p.), il mero tentativo di reato (art. 56 c.p.) o la forma plurisoggettiva eventuale (art. 110 e ss. c.p.).
L'analisi sul punto ha tenuto conto del bene giuridico tutelato dalla previsione, della titolarità dello stesso; del soggetto attivo e di quello passivo del reato; della specifica condotta richiesta, anche alla luce del principio di frammentarietà del diritto penale; infine, dell'evento naturalisticamente considerato, oltre che di quello giuridico necessari al perfezionamento della fattispecie criminosa.

Disposizione del D.lgs. 231/2001	Riferimenti normativi specifici	Valutazione
25 bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p) Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p)	ForModena non svolge attività di produzione di beni materiali o di natura industriale. Considerata la platea dei destinatari delle attività del proprio core business non può dirsi configurabile un interesse all'utilizzo di privative e/o titoli di proprietà industriale, marchi e/o segni distintivi di soggetti terzi. Pertanto, non si riscontra in ForModena la presenza di rischi rispetto alla concreta configurabilità di tali fattispecie criminose. La rilevanza di condotte implicanti profili di responsabilità inerenti la proprietà intellettuale e il diritto d'autore viene valutata

	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)	in sede di analisi dei delitti in materia di diritto d'autore.
25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	I reati cui si riferisce l'art 25 quater sono connotati dal riferimento finalistico della condotta; da ciò consegue che la quasi totalità del quadro dei reati previsti dal nostro ordinamento potrebbe essere ricompreso in tale disposizione. A tal proposito, sebbene in un'ottica meramente prudenziale, sono state considerate casistiche residuali, a esempio relative all'utilizzo di fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo. Si è ritenuto che tali casistiche non siano suscettibili di essere applicate alla realtà societaria di ForModena considerato che la Società ha rapporti quasi esclusivamente con Enti pubblici e che è sottoposta al controllo dei propri Soci che, evidentemente non operano in territori a elevata attività terroristica o, comunque, da ritenersi "sensibili" alla categoria di reato sopra rappresentata. In ogni caso ForModena ha informato il proprio Codice Etico e di Comportamento e i propri processi e procedure aziendali a principi e regole di condotta volti a evitare/ stigmatizzare qualsiasi comportamento potenzialmente prodromico alla realizzazione di atti con finalità di terrorismo.

25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	Tenuto conto della natura dell'attività e dell'oggetto sociale di ForModena, si esclude la possibilità che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nell'ambito delle attività di ForModena stessa; ciò anche, tenuto conto degli interventi giurisprudenziali in materia che hanno coinvolto prevalentemente cliniche e strutture sanitarie.
25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.) Tratta di persone (601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.) Prostituzione minorile (600 bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile (600 ter, co. 1 e 2, c.p.) Prostituzione minorile (600 bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile (600 ter, co. 3 e 4, c.p.) Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.) Adescamento di minorenni (609 undecies c.p.)	Anche la commissione di tale famiglia di reati dovrebbe essere preordinata alla realizzazione di un interesse o vantaggio per ForModena che, in tale ambito, non si riscontra, neanche potenzialmente. Tale valutazione è supportata dalla casistica giurisprudenziale in materia che riguarda realtà aziendali operanti nel campo dell'editoria e/o del turismo, nell'ambito delle quali possono essere somministrati servizi aggiuntivi collaterali connessi ai reati di tale categoria (a es. prostituzione minorile e pedopornografia). Con specifico riferimento, invece, ai reati correlati alla schiavitù, e alle condotte di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migrazione anche clandestina, si ritiene che nel contesto di ForModena tali condotte non siano realizzabili, neanche come tentativo, sia per ragioni connesse all'oggetto sociale perseguito sia alle procedure di reclutamento di personale paragonabili a quelle degli Enti pubblici.
25 sexies (Abusi di mercato)	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, Dlgs 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185, Dlgs 58/1998)	Si ritiene di poter escludere tali reati dal novero dell'analisi proprio in quanto i rischi concernenti i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non

		risultano concretamente ipotizzabili, poiché ForModena non è quotata in alcun mercato regolamentato.
Art 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter D.lgs. 286/1998) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, D.lgs. 286/1998)	Le procedure di reclutamento di ForModena prevedono l'esperimento di selezioni aventi quale requisito di ammissione, in via alternativa, il possesso di: : (1) cittadinanza italiana; (2) di cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea; (3) per i cittadini di Paesi Terzi, possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Art. 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)	Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)	Tenuto conto della natura dell'attività e dell'oggetto sociale di ForModena, si esclude che tali fattispecie di reato possano ricorrere nell'ambito delle attività della Società.
Art. 25-septies decies (Delitti contro il patrimonio culturale)	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Stante la natura delle attività di ForModena anche considerati i presupposti e i requisiti delle condotte tipiche descritte, si esclude che tali fattispecie possano ricorrere nell'ambito delle attività della Società, al netto della valutazione in merito al requisito dell'interesse e del vantaggio per la Società
Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	Attesa la tipicità richiesta dalla fattispecie incriminatrice (piena consapevolezza del valore culturale del bene oggetto di ricettazione e natura necessariamente dolosa del reato presupposto del riciclaggio di beni culturali) considerando anche la giurisprudenza in materia, si ritiene che in relazione alle attività di ForModena non sia configurabile la fattispecie di reato.

Si registra l'avvenuta abrogazione delle fattispecie di cui al seguente elenco:

Art. 25 ter (Reati societari)	Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (2623, co. 1, c.c, abrogato dal DL 78/2009) Violazione di obblighi incombenti agli amministratori (2623, co. 2, c.c, abrogato dal DL 78/2009) Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 1, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010) Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 1, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010)

Identificazione delle macroattività a rischio

La predisposizione delle indispensabili misure addizionali di tutela, impone l'analisi dei processi e delle attività aziendali ove è più concreta la verificazione delle ipotesi di reato particolarmente allarmanti.
Sono state, pertanto, identificate le macroattività rispetto alle quali appare possibile configurare i reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001, il cui elenco è di seguito riportato:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali
B. Attività di acquisizione e selezione del personale
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore unico, soci, modalità formazione del capitale sociale
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale
H. Gestione degli aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro
I. Acquisto e utilizzo di valori di bollo
J. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi destinati alla formazione del personale
K. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti
L. Gestione contenzioso legale
M. Gestione rifiuti

Per ricondurre tali ambiti a un livello di rischio accettabile, la Società ha predisposto una serie di controlli generali da applicarsi alla generalità delle attività poste in essere - quali il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza, Codice Etico e di Comportamento ecc. - organicamente descritti nel capitolo dedicato.

Identificazione delle macroattività particolarmente sensibili

Fra le macroattività a rischio identificate, alcune presentano un livello di rischio reato particolarmente forte. Si tratta, nello specifico di quelle relative a:

- Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali (macroattività A);
- Attività di acquisizione e selezione del personale (macroattività B)
- Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi (macroattività C);
- Gestione dei servizi e livelli di servizio (macroattività D);
- Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci (macroattività E).
- Gestione rifiuti (macroattività M)

Per ricondurre tali ambiti a un livello di rischio accettabile è stato necessario definire e adottare sistemi di controllo più stringenti, quali specifiche procedure interne e formazione specifica indispensabili per riportare anche tale livello di rischio a una accettabilità.

Fattispecie di reato a maggior rischio potenziale

ForModena ha condotto un'analisi delle aree di attività a rischio di commissione di reati che ha portato all'identificazione delle principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio della Società:

1) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
   - Art. 24 del Decreto;
   - Art. 25 del Decreto.
2) Reati informatici e illecito trattamento dei dati:
   - Art. 24-bis del Decreto.
3) Reati societari di cui gli artt. 2621 e ss. del codice civile:
   - Art. 25-ter del Decreto.
4) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
   - Art. 25-septies del Decreto.
5) Reati relativi al riciclaggio di denaro e all'autoriciclaggio:
   - Art. 25-octies del Decreto.
6) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:
   - Art. 25-octies.1 del Decreto.
7) Reati in materia di violazione del diritto d'autore:
   - Art. 25-novies del Decreto.
8) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
   - Art. 25-decies del Decreto.
9) Reati ambientali:
   - Art. 25-undecies del Decreto.
10) Reati tributari
   - Art. 25-quinquiesdecies del Decreto.
11) Reati contro il patrimonio culturale:

- Art. 25-septies decies del Decreto.
- Art. 25-duodevicies del Decreto.

Per le altre fattispecie di reato previste dal Decreto, non comprese nell'elenco sopra indicato, viste anche le attività e la strutturazione aziendali, non sono ravvisati gli estremi o le condizioni per la possibile commissione di queste tipologie di reato.

La pandemia Covid-19 da Sars-CoV-2 e la cessazione dello stato di emergenza

Nel corso dell'anno 2022, l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 ha continuato a esplicare i propri effetti, seppur in maniera attenuata. La campagna vaccinale, avviata già a partire dal 2021 e il cui andamento per il nostro Paese è consultabile sul sito del Governo, ha comportato una diminuzione significativa del numero dei decessi. Al contempo, si sono verificate numerose mutazioni del virus, che hanno determinato la diffusione di nuove varianti.

Dette varianti, meno pericolose ma maggiormente contagiose, hanno comportato un significativo aumento nella circolazione del virus. Le misure di contrasto adottate a livello nazionale sono state pertanto adeguate all'evoluzione dello stato della pandemia. In particolare, si è stabilita la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 al 31/3/2022, e, conseguentemente, sono state adottate disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario.

Come già evidenziato in occasione dell'aggiornamento per gli anni 2020-2021, l'avvento della pandemia ha determinato un impatto, oltre che sui singoli individui, anche sulle imprese che si sono trovate a fronteggiare una situazione senza precedenti e, di conseguenza, nuovi rischi o vecchi rischi, ma inseriti in un nuovo contesto: rischi diretti, legati alla predisposizione di misure di contenimento del contagio da Covid-19, così come rischi indiretti, derivanti dalla riorganizzazione delle attività aziendali.

Oltre a un rischio diretto da contagio, dal quale potrebbe scaturire la responsabilità della Società con riferimento agli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 (art. 27-septies del D.lgs. 231/2001), si possono profilare ulteriori rischi che astrattamente possono costituire occasione di commissione di diversi reati presupposto (si pensi, in tal senso, all'attivazione massiva della modalità di lavoro agile o smart working che, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020, poteva instaurarsi mediante procedura semplificata, in deroga alla disciplina di cui alla L. 81/2017, mediante l'uso di dispositivi e connessioni di rete personali del dipendente).

Tale scenario potrebbe astrattamente costituire l'occasione di commissione di illeciti, specie informatici e di illecito trattamento dei dati personali che ai sensi dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, ove commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può coinvolgere la responsabilità amministrativa della Società.

Nell'ottica di prevenzione del rischio reato riconducibile all'emergenza sanitaria, ForModena si era dotata di misure organizzative volte alla prevenzione del rischio reato riconducibile all'emergenza sanitaria Sars-Cov-2. In una situazione di superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di rientro nell'ordinario, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, si ritiene che tali misure non interessino più direttamente le ordinarie modalità organizzative della Società. Le misure predisposte potranno essere oggetto di una nuova analisi nel caso in cui i rischi si evolvano, esigendo per ForModena e nel proprio contesto organizzativo una diversa, nuova e attiva gestione, ferma restando l'attenzione costantemente rivolta dalla Società ai presidi procedurali adottati in ragione della precedente situazione.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Componenti del sistema dei controlli

I principali componenti del sistema di controlli predisposto dalla Società sono i seguenti:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella versione approvata con Delibera del 29 aprile 2022
- Codice Etico e di Comportamento: ForModena, al fine di adeguare i propri principi etici e di condotta aziendali ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, si è dotata di un Codice Etico e di Comportamento. Tale documento viene messo a disposizione di tutti i destinatari in forma cartacea o in formato elettronico, in quanto presente anche nel sito internet aziendale.
- Sistema organizzativo: ForModena aggiorna tempestivamente la rappresentazione della sua organizzazione mediante l'organigramma aziendale.
- Processi e procedure: la Società dispone attualmente di processi indicati nell'allegato 1 Mappature dei processi del PTPCT e procedura formalizzata per la ricerca, selezione e inserimento del personale a regolamentazione delle attività svolte in ciascuna area aziendale.
- Poteri autorizzativi: nello svolgimento delle attività aziendali vengono rispettati specifici iter autorizzativi opportunamente formalizzati nei processi aziendali.
- I poteri di firma e rappresentanza sono attribuiti all'Amministratore Unico, in qualità di Legale Rappresentante, e al Direttore in virtù di apposita procura e specifici mandati conferiti dall'Amministratore Unico.
- Internal audit: la Società svolge attività di audit interno per verificare la corretta attuazione dei controlli interni, delle policy e degli standard adottati.
- Politica della gestione di prevenzione e protezione e della sicurezza sul lavoro 81/2008.
- Governo dei rischi e compliance: la Società garantisce la gestione sistematica dei rischi aziendali e la verifica della compliance alle normative e agli standard di settore mediante:
    - identificazione e aggiornamento del quadro di riferimento derivante dalle vigenti normative europee e nazionali, al quale la Società deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
    - riesame periodico dei modelli e degli standard adottati, in base a quanto emerso dalle attività di internal audit e alla valutazione delle azioni intraprese, allo scopo di fornire gli opportuni indirizzi di miglioramento.
- Comunicazione al personale e sua formazione: in seguito all'adozione del presente Modello, la Società ha definito un piano per la comunicazione capillare dello stesso Modello a tutti i destinatari e un programma di formazione al personale mirato in base al grado di coinvolgimento nelle aree a rischio reato.

Sistema sanzionatorio

Essenziale per l'effettività del Modello di organizzazione e di gestione - e per l'esclusione di responsabilità della Società che se ne dota - è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare da applicarsi in caso di violazione delle previsioni contenute nel Modello stesso, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: nei confronti dei destinatari del Modello, infatti, la sanzione ha, prima d'ogni altro, lo scopo di dissuadere dal porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:
  - espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni;
  - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati;
  - tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento di ForModena.

Criteri di applicazione delle sanzioni

L'applicazione delle sanzioni è improntata ai principi di proporzionalità e di equità, nonché a quello di tempestività.
Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle concrete circostanze del caso e dell'eventuale reiterazione della violazione. In specie, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinate in relazione a:

- elemento soggettivo dell'illecito, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo all professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

Non essendovi necessaria coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e quelli integranti ipotesi di reato rilevanti ex D.lgs. 231/01, l'applicazione delle sanzioni disciplinari autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria.
Gli autori di eventuali violazioni incorreranno pertanto, oltre che nelle responsabilità e nelle sanzioni civili, amministrative, penali o contabili previste per legge, in quelle disciplinari stabilite da ForModena
Resta naturalmente ferma la possibilità per la Società di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell'azione commessa.

Sanzioni per violazioni commesse da dipendenti

Le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni commesse da dipendenti saranno coerenti con quanto previsto dalla legge e dalle norme contrattuali applicabili: il rispetto degli obblighi indicati nel Modello, nel Codice Etico e di Comportamento, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è, infatti, da considerarsi, anche ai sensi dell'art. 2104 c.c., parte integrante degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rimangono ferme le competenze già attribuite dagli organi della Società.
Compete invece all'OdV il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello.
I dipendenti della Società sono tenuti a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza rispetto a ogni circostanza che comporti, o che possa comportare, una deviazione dalle norme indicate nel Modello, nel Codice Etico e di Comportamento. Relativamente ai casi di violazione del PTPCT, come sopra indicato, si affianca la competenza specifica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, che diviene esclusiva nella gestione delle segnalazioni di c.d. whistleblowing secondo quanto disciplinato da apposito provvedimento di ForModena del 15 aprile 2022..
L'Organismo di Vigilanza dovrà trattare le segnalazioni ricevute con la massima confidenzialità e svolgere successivamente le opportune verifiche e indagini.
Per non compromettere l'integrità e la validità dell'indagine svolta a livello istituzionale, coloro che abbiano segnalato le violazioni dovranno astenersi dal condurre autonomamente indagini in via preliminare.
Durante le fasi istruttorie i dipendenti sono tenuti a cooperare e fornire le informazioni in loro possesso riguardanti le violazioni; la mancata o parziale cooperazione potrà portare all'adozione di provvedimenti disciplinari, ivi incluso il licenziamento.
In conformità con le procedure previste dal CCNL, sempre tenendo conto dell'entità della violazione e delle circostanze in cui essa è stata compiuta, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari:

- biasimo in forma orale o scritta. Tale sanzione è prevista per il lavoratore che commetta lievi mancanze, come nel caso in cui lo stesso violi le procedure interne previste dal presente Modello (a esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" di cui all'art. 227 del CCNL.
  Qualora il comportamento sia ripetuto nel tempo, in modo da dare luogo a una recidiva, il lavoratore è richiamato con una nota di biasimo scritta.
- multa, in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; applicabile nei confronti del dipendente che o commetta con colpa, negligenza e/o imperizia una violazione non grave dei principi e delle previsioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle policy, dei processi e delle procedure adottate dalla Società da intendersi quali disposizioni per l'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 2104 c.c.; o violi la riservatezza o si rifiuti di cooperare in caso di avvio di una procedura formale atta a verificare il rispetto dei principi di rispetto della dignità personale e/o di imparzialità, correttezza e trasparenza previsti dal Modello, dal Codice Etico e di Comportamento, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; o compia atti di ritorsione nei confronti di un collega che abbia lamentato una discriminazione o una lesione dei propri diritti nei casi previsti dal Codice Etico e di Comportamento.
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni, applicabile nei confronti del dipendente che commetta recidiva nell'anno solare in una delle violazioni sanzionate con la multa o sia responsabile di atti di discriminazione indiretta;
- licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, applicabile nei seguenti casi: o violazione dolosa del Modello Organizzativo, Codice Etico e di Comportamento, Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o del rispetto dei beni aziendali e delle policy, dei processi e delle procedure adottate dalla Società da intendersi quali disposizioni per l'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 2104 c.c; o abuso di informazioni riservate o confidenziali; o falsificazione di documenti, quali scritture contabili, documenti relativi alla Società o documenti relativi a spese di rappresentanza e trasferte; o violazione delle politiche di protezione e delle politiche commerciali della Società, violazione del segreto industriale; o grave violazione anche di una sola tra le indicazioni regolanti:
    - il rispetto delle leggi e normative;

- i rapporti con i fornitori e con la Pubblica Amministrazione;
- la sicurezza sul lavoro;
- la criminalità informatica.

o grave omessa divulgazione di informazioni importanti o intenzionale comunicazione di informazioni ingannevoli; o atti gravi di discriminazione diretta e indiretta.

In caso di condotte sanzionabili con il licenziamento disciplinare senza preavviso, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato, per un periodo di massimo di 6 giorni; ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

Sanzioni per violazioni commesse da Amministratore Unico, Dirigenti, Revisore Unico

Se la violazione è commessa dall'Amministratore Unico o dal Revisore Unico, della stessa sarà data comunicazione ai Soci, all'Amministratore Unico e al Revisore Unico ai fini della valutazione di una eventuale revoca dalla carica per giusta causa.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai provvedimenti adottati.

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano eluso fraudolentemente procedure, regole e/o disposizioni comunque dedotti dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e di Comportamento, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Società stabilirà le misure sanzionatorie più idonee, tenendo conto di quanto previsto dalla legge, dal codice civile, dal CCNL applicabile e da eventuali ulteriori normative applicabili. Nel caso in cui tale violazione dovesse determinare, in aggiunta, il venir meno del rapporto fiduciario con la Società, la sanzione è individuata nel licenziamento disciplinare.

Sanzioni per violazioni commesse da soggetti terzi

Se la violazione è commessa da persona vincolata alla Società da un rapporto di natura differente da quelli sopra indicati, ForModena avrà facoltà di risolvere tale rapporto o comunque di recedere dallo stesso, attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri.

Sanzioni connesse all'istituto del Whistleblowing

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto prescrive altresì che siano previste adeguate "sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate" (lett. d).

Sono, pertanto, configurabili le seguenti condotte connesse al whistleblowing rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari:

A. violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante;

B. utilizzo abusivo dei canali di segnalazione – segnalazione infondata o falsa con dolo e colpa grave;

C. violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante.

Va precisato che le sanzioni sono determinate in concreto, nel rispetto del principio della gradualità delle stesse, anche in relazione all' intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento e all'eventuale concorso nella violazione da parte di più soggetti.

A. Violazione della tutela della riservatezza del segnalante:

Fermi restando eventuali profili di responsabilità previsti dall'ordinamento, in relazione al grado di "colpevolezza" dell'autore della condotta, si ritiene applicabile, a seconda dei casi:

- per il dipendente: dalla sanzione della multa pari a 4 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare applicabile fino al licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
- per il dirigente: dalla lettera di richiamo alla risoluzione del rapporto.

Ove la violazione sia commessa da amministratori o revisori/OdV, stante la nomina da parte degli Enti Soci, verranno valutati gli opportuni provvedimenti -ivi inclusa la revoca del mandato per giusta causa - in sede di Assemblea dei Soci.

B. Utilizzo abusivo dei canali di segnalazione – segnalazione infondata o falsa con dolo e colpa grave:
La condotta rilevante si sostanzia, di fatto, nel caso di dolo, in una denuncia con intenzionalità ovvero con piena coscienza delle conseguenze della propria azione nella consapevolezza della falsità o infondatezza della denuncia; la colpa grave può dirsi integrata allorquando il soggetto, pur non agendo con l'intenzionalità di arrecare un pregiudizio, abbia agito con straordinaria e inescusabile imprudenza, omettendo di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza richiesto (si può, a es. prefigurare il caso di una "prova" dell'utilizzo della piattaforma mediante l'inserimento del nominativo del segnalato e la compilazione integrale del form seguita, per una svista, anziché dalla cancellazione, dall'invio della segnalazione stessa. In tal caso può dirsi integrata l'ipotesi di "colpa cosciente" nella misura in cui l'agente si prefigura il rischio che si realizzi l'evento dannoso ma confida sulle proprie capacità e abilità affinché il danno non si verifichi). E', pertanto, applicabile, a seconda dei casi:
- per il dipendente: dalla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- per il dirigente: dalla lettera di richiamo alla risoluzione del rapporto.

C. Violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante:
L'eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti del whistleblower (trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento) è astrattamente configurabile solo rispetto al management societario. Fatta salva ogni altra azione legale, ove si ravvisi tale eventualità e risulti provato l'intento effettivamente persecutorio e ritorsivo della misura nei confronti del segnalante, si ritiene irrogabile la più grave sanzione della risoluzione del rapporto.
L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata dal RPCT di ForModena direttamente all'ANAC sulla base di quanto esplicitato nel sito istituzionale dell'Autorità al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Ai sensi di legge, inoltre, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (art. 6, co. 2-ter, D.lgs. 231/2001.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti dell'Organismo Di Vigilanza

L'articolo 6 del Decreto sancisce che la Società, per risultare esente dalla responsabilità amministrativa ivi prevista, debba, tra l'altro, nominare e affidare a un organismo preposto la vigilanza sul rispetto del Modello e sul suo funzionamento e aggiornamento. Tale organismo dovrà essere dotato dei caratteri di autonomia, indipendenza funzionale, professionalità e continuità d'azione.

Indipendenza e autonomia

I requisiti di autonomia e indipendenza sono indispensabili affinché l'Organismo di Vigilanza (OdV) non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
Per poter garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, esso riporterà direttamente all'Amministratore Unico, informando della propria attività, su richiesta, il Revisore Unico.
La composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi membri devono essere tali da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia e indipendenza delle relative valutazioni e determinazioni.
L'Organismo deve inoltre essere provvisto di una dotazione finanziaria autonoma atta a consentirne la normale operatività.

Professionalità

L'OdV deve avere al suo interno competenze tecnico-professionali compatibili con le funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, appare opportuno che le persone che lo compongono dispongano di una conoscenza approfondita delle attività della Società. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, conferiscono all'organismo obiettività, autorevolezza e competenza nel giudizio.

Autonomia nei poteri di iniziativa e controllo

L'OdV definisce e svolge in modo autonomo le attività di propria competenza, comprese le attività essenziali di controllo. Le regole di funzionamento dell'OdV sono definite dallo stesso all'interno del proprio Regolamento.
Infatti, mentre l'approvazione del Modello Organizzativo (e i suoi eventuali aggiornamenti) è atto di competenza dell'Amministratore Unico, il Regolamento, come espressamente indicato dalle Linee Guida di Confindustria, rappresenta l'autoregolamentazione operativa dell'OdV ed è approvato in piena autonomia dall'OdV stesso alla sua prima seduta.

Continuità di azione

L'OdV deve:

- vigilare che il Modello sia costantemente rispettato utilizzando i necessari poteri d'indagine;
- garantire il costante aggiornamento del Modello;
- essere referente qualificato, costante e super partes per tutto il personale della Società e per il Management, promuovendo, anche con il contributo delle competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

Acquisizione delle informazioni

Per poter garantire la propria operatività, l'OdV acquisisce le informazioni necessarie attraverso i seguenti canali:

- i flussi informativi definiti dal Regolamento e dal documento sui flussi di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e dal Modello Organizzativo stesso;
- le richieste dell'OdV stesso verso le strutture interessate;
- le interviste programmate al personale interno e le verifiche documentali;
- la partecipazione ai momenti decisionali della Società, laddove vengano trattati temi inerenti i rischi di reato di cui al Decreto.

Riporto all'Amministratore Unico

L'OdV riporta le informazioni acquisite direttamente all'Amministratore Unico.

Qualificazione e ruolo dell'OdV ai fini della normativa sul trattamento dei dati personali

ForModena ha provveduto a formalizzare nei confronti del proprio Organismo di Vigilanza, l'informativa circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ex art. 5, co. 2, GDPR (prot. 200862/2020), in conformità all'orientamento, circa la qualificazione e il ruolo ai fini privacy dell'Organismo di Vigilanza, espresso dal Direttivo dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in data 21 marzo 2019 nel documento "Sulla qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza ai fini privacy".
A seguito del Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza formalizzato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui l'OdV, nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, debba essere considerato "parte dell'ente", confermando al contempo l'assunto per cui il medesimo, pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non può essere considerato né autonomo titolare del trattamento né responsabile inteso come soggetto chiamato a effettuare un trattamento "per conto del titolare", ovverosia una "persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo" secondo le istruzioni impartite dal titolare, ForModena ha formalizzato le autorizzazioni al trattamento dei dati 4 del Regolamento UE n. 2016/679 e art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base delle specifiche peculiarità richieste all'OdV, ForModena ha istituito un OdV monocratico con l'individuazione di un soggetto esterno la presenza di un soggetto esterno che abbia specifica competenza e autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e competenza che vengono richiesti dalla legge.
L'OdV è nominato con Delibera dell'Amministratore Unico.
L'OdV resta in carica per una durata di due anni dalla data della nomina ed è rieleggibile.
La nomina è subordinata all'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale OdV, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare all'Amministratore Unico se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello. In conseguenza di ciò, l'Amministratore Unico potrà riservarsi di valutare tale posizione.
Possono essere nominati Organismo di Vigilanza sia dipendenti di ForModena che professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con ForModena che possano prefigurare ipotesi di conflitto d'interesse.
I compensi dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.
Non può essere nominato Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, a

una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Costituisce causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza la decadenza dell'Amministratore Unico, fatta salva la facoltà riservata al nominando Amministratore Unico di confermare, in tutto o in parte, l'Organismo di Vigilanza.
Il componente che abbia un rapporto di lavoro subordinato con ForModena decade automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.
L'Amministratore Unico può revocare, con delibera, l'Organismo di vigilanza in ogni momento ma solo per giusta causa.
Costituiscono giusta causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Organismo stesso;
- la sentenza di condanna di ForModena passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato a ForModena da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.
L'Organismo di Vigilanza può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto d almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Amministratore Unico con raccomandata A.R

Modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere oggetto di sindacato da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale; L'Amministratore Unico è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza, a posteriori, sull'adeguatezza complessiva dell'intervento dell'OdV, in quanto su di esso grava, in ultima istanza, la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello: qualora l'Amministratore Unico rilevi un comportamento dell'OdV non rispondente a quanto descritto nel presente Modello, attiverà le necessarie procedure sanzionatorie previste.
I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali esso si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività, obbligo che perdura per un periodo di cinque anni dalla eventuale cessazione dalla carica e/o dalla funzione.
All'OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.).
Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito verbale.

L'OdV potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti informatici e telematici e di comunicazione a distanza, purché sia rispettata la contestualità della riunione e le procedure di autenticazione dei membri.
Al di fuori delle presenti regole l'OdV ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività.

Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV opererà secondo quanto previsto dal proprio eventuale Regolamento interno, approvato dall'Organismo stesso e trasmesso all'Amministratore Unico.
L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale e riporta gli esiti delle proprie attività direttamente all'Amministratore Unico.
L'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, l'OdV ha l'obbligo di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento". Ne consegue che l'Organismo di Vigilanza deve svolgere una serie di attività analitiche e funzionali necessarie a mantenere efficiente e operativo lo stesso, che possono essere raggruppate nelle seguenti macro-aree:

- analisi, vigilanza e controllo;
- aggiornamento del Modello;
- formazione.

All'OdV sono affidati i seguenti compiti, ai quali corrispondono i relativi poteri:

- vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte delle funzioni aziendali. A tal fine, l'OdV provvederà a effettuare periodicamente le seguenti verifiche:
    - o Verifiche ispettive: consistono nel contattare direttamente i responsabili dei processi strategici aziendali, al fine di monitorare l'attività ordinaria nonché di integrare la mappatura dei rischi aziendali anche richiedendo la documentazione a supporto che l'OdV riterrà utile.
    - o Verifiche procedurali: consistono nel controllare, al fine di prevenire i rischi nei processi strategici aziendali, che le procedure adottate siano applicate e siano aggiornate in base alle mutate situazioni.
    - o Verifiche a campione: consistono nell'effettuare dei controlli con metodologie "non sistematiche", al fine di prevenire i rischi nei processi strategici aziendali, atti a rilevare che le procedure adottate dalla direzione aziendale siano applicate e che le stesse siano aggiornate in base alle mutate situazioni.

Resta salvo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi mediante specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, ovvero di propria iniziativa:

- esaminare l'adeguatezza del Modello alla realtà aziendale aggiornandolo e proponendo eventuali modifiche qualora lo ritenga necessario;
- valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati;
- proporre all'Amministratore Unico le sanzioni stabilite nel sistema disciplinare e sanzionatorio di ForModena per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attivare le necessarie procedure presso gli Organi societari competenti per l'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- supportare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello, effettuandone il monitoraggio;
- porre in essere ogni altra attività reputata necessaria e/o utile per il miglior funzionamento del Modello;

- verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (a esempio per valore economico, coinvolgimento della P.A., livello di rischio, e così via);
- controlli in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità;
- interventi con gli organi deputati al controllo contabile e di legalità in prossimità della redazione delle comunicazioni sociali e della redazione del progetto di bilancio;
- interventi con gli organi deputati al controllo contabile e di legalità per controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, al fine di evitare la costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche in ambito antiriciclaggio, sicurezza informatica, modulate in base agli impatti sull'operatività aziendale;
- accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tale scopo, l'OdV:

- effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e di Comportamento e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- verifica, anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di best practice, i criteri e le tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle Aree aziendali a Rischio attraverso il risk assessment periodico;
- supporta la predisposizione e l'integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
- segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni dei processi e delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
- collabora con il Revisore Unico nella valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli dell'Azienda, nei limiti delle proprie competenze;
- predispone il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi a esso destinati.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di risorse economiche stanziate nel budget annuale su sua indicazione; avrà accesso a tali risorse rendicontando di volta in volta all'Amministratore Unico, a seconda delle esigenze derivanti dalla propria attività;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere informazioni o rivolgere comunicazioni all'Amministratore Unico o a singoli membri dello stesso, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione;
- si avvale delle funzioni interne per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, nonché evitare sovrapposizioni di attività.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le aree e funzioni aziendali di volta in volta interessate devono essere verbalizzati.

L'Organismo di Vigilanza si può avvalere, previa richiesta all'Amministratore Unico, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231.

Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Per permettere il regolare funzionamento dell'OdV, i Destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione previsti:

- dal presente Modello Organizzativo;
- dal documento Codice Etico e di Comportamento, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- dal documento annuale redatto dall'OdV relativamente a specifiche informazioni da trasmettere;
- dalla Mappatura dei Rischi.

La facilitazione dei flussi informativi verso l'OdV costituisce un obbligo in capo a tutti i Destinatari nell'ambito delle attività programmate per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto. A tal fine, le informazioni aventi per oggetto i comportamenti non conformi, nonché le informazioni su tutti gli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti alle attività a rischio-reato, devono essere trasmesse all'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento in essere o pianificato, inerente e/o avente a oggetto il Modello Organizzativo e/o la struttura/assetto societario in generale rilevante ai fini del Decreto.

L'OdV deve essere informato, attraverso apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero generare responsabilità per ForModena ai sensi del Decreto.

L'informativa all'OdV avviene per quanto riferibile a tutti gli obblighi relativi alle informazioni di cui al Dlgs 33/2013 attraverso la sezione Società Trasparente pubblicata sul sito istituzionale dove a mero titolo esemplificativo sono disponibili informazioni relative a: Disposizioni Generali, Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Personale, Selezione del Personale, Performance, Enti Controllati, Attività e procedimenti, Bandi di Gara e Contratti, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio, Controlli e rilievi sull'Amministrazione, Pagamenti.

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale che riguardano i flussi di comunicazione verso l'OdV:

- Devono essere comunicate all'OdV tutte le deleghe e/o procure conferite ai vari responsabili e/o soggetti che operano in una delle attività definite a rischio-reato e le modifiche delle stesse.
- Devono essere raccolte tutte le eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto; o comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e con le regole di comportamento di cui al presente Modello Organizzativo.
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o le informazioni che lasciano presumere l'esistenza di una violazione) del presente Modello Organizzativo, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV.
- L'OdV deve ricevere le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati anche in relazione a notizia di violazione del Modello Organizzativo e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), come pure notizie circa l'andamento di tali procedimenti.

L'OdV concorda con l'Amministratore Unico i flussi informativi che ritiene necessario ricevere dalle strutture organizzative interne di ForModena per la verifica delle attività ritenute più sensibili per l'azienda.

L'OdV è tenuto a valutare adeguatamente le segnalazioni ricevute e le conseguenti attività da porre in essere. Eventuali provvedimenti dovranno essere definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema sanzionatorio definito nel Codice Etico e di Comportamento.
L'OdV ha facoltà di non prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime.
È impegno preciso dell'OdV assicurare la necessaria e dovuta riservatezza e confidenzialità riguardo all'identità delle persone che effettuano le segnalazioni, al fine di evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.
Nel caso in cui l'OdV riceva notizie e/o informazioni false, fornite in mala fede e/o con dolo sarà suo dovere segnalare l'accaduto ai soggetti titolari del potere di porre in essere gli eventuali provvedimenti conseguenti.
In ogni caso, in aggiunta ai suddetti obblighi di informazione, è fatto obbligo in capo a qualsiasi dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire tutte le informazioni necessarie a fronte di richieste da parte dell'OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività dell'OdV, fatti salvi tutti gli obblighi di legge per la tutela dei diritti della Società e delle persone.
Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo), al quale potranno avere accesso solamente i componenti dell'OdV medesimo.

Tipologie di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero determinare la responsabilità di ForModena.
I Flussi informativi possono essere:

- Segnalazioni, che dovranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- Le seguenti Informazioni Rilevanti:
    - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
    - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
    - segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
    - rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
    - in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
    - l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare, ed eventualmente sanzionare, il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
    - violazioni del Codice Etico e di Comportamento;
    - devono essere trasmesse da ciascun responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;

- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi; gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'OdV in un apposito Database informatico e/o cartaceo, ordinato per date e con numero di protocollo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
I dati e le informazioni contenute nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'OdV che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'organismo stesso e con immediata informazione all'Amministratore Unico e al Revisore Unico di ForModena.
L'Amministratore Unico stabilisce con delibera i criteri e le condizioni con cui è possibile accedere al database.
Al fine di agevolare la comunicazione da e verso l'ODV è stata istituita e comunicata a tutti i dipendenti apposita casella di posta elettronica (odv@formodena.it) la cui titolarità è riservata al solo ODV.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Diffusione verso l'interno

E' preciso impegno di ForModena dare ampia divulgazione dei principi contenuti nel presente Modello Organizzativo sia all'interno che all'esterno della Società. A tal fine, ForModena pone in essere opportune iniziative atte a promuovere e a diffondere la conoscenza del presente Modello Organizzativo, utilizzando le modalità più opportune a seconda del ruolo, responsabilità e compito in Società dei Destinatari.
Il presente Modello Organizzativo è comunicato formalmente secondo le modalità di seguito descritte.

Comunicazione e formazione in generale

Al fine di assicurare la più completa e ampia diffusione dei principi e delle regole previste dal presente Modello Organizzativo, viene reso disponibile a tutti i dipendenti di ForModena per mezzo della rete intranet aziendale, nonché tramite il portale e il sito internet della Società.
I dipendenti sono informati della redazione e dei successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo.
Per tutti i dipendenti sono realizzate opportune attività di informazione (quali, a es., invio di email di aggiornamento, di comunicazione, etc.) o iniziative periodiche di formazione ad hoc.
La comunicazione riguarda a titolo esemplificativo: (1) il Codice Etico e di Comportamento; (2) i diversi poteri autorizzativi; (3) le linee di dipendenza gerarchica; (4) i processi e le procedure aziendali; (5) i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Comunicazione e formazione

I principi, le regole e le disposizioni del presente Modello Organizzativo, anche con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono comunicati in maniera più specifica e mirata ai seguenti soggetti aziendali:

- Amministratore Unico
- Direttore
- tutto il personale.

Il piano delle iniziative di comunicazione e formazione è definito dall'OdV, coadiuvato e in coordinamento con l'Area Amministrazione.

Diffusione verso l'esterno

Nel rispetto dei principi fondamentali di ForModena legati alla trasparenza, correttezza e integrità, l'adozione del Modello Organizzativo è comunicata e diffusa anche ai soggetti esterni all'azienda, quali clienti, fornitori e terzi in genere. I documenti descrittivi del Modello Organizzativo sono infatti messi a disposizione sul sito internet di ForModena.
L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni al rispetto dei principi del Codice Etico e di Comportamento di ForModena, sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali debitamente sottoposte e accettate dalla controparte.
In merito agli adempimenti circa la comunicazione e diffusione all'esterno, si richiamano in particolare le seguenti responsabilità:

- ciascun Responsabile dell'area/funzione aziendale è responsabile di mantenere la corretta comunicazione sia al proprio l'interno, sia all'esterno dell'azienda, per ciò che concerne l'adozione e attuazione del Modello Organizzativo;

- l'OdV effettua un'attività di supporto per le informazioni all'esterno di ForModena relative al Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE

La Parte speciale del presente modello è stata conseguentemente realizzata considerando le macroattività a particolare rischio e le Ipotesi di reato a maggior rischio potenziale al fine di individuare i rimedi già posti in essere dalla Società, nonché quelli di opportuna predisposizione ai fini del contenimento del rischio residuo.

Introduzione

La presente parte speciale è elaborata in considerazione del paragrafo di parte generale Fattispecie di reato a maggior rischio potenziale e dell'identificazione compiuta in relazione alle macroattività a maggior rischio potenziale Identificazione macroattività a maggior rischio.

Come riferito nella Parte Generale, quella Speciale ha tenuto conto delle fattispecie la cui analisi, in relazione al processo produttivo, ha dato atto della presenza di un rischio potenziale alto (Calcolo del rischio potenziale (o assoluto)).

Fattispecie escluse o abrogate

Al riguardo si può fare riferimento alla tabella riportata nel paragrafo Identificazione dei reati esclusi ex ante.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di ForModena, nonché da Partner e Collaboratori esterni o fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento di ForModena, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta e altresì a carico dei Partner e di tutti i Collaboratori esterni o fornitori tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto identificate nel presente documento;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente è fatto divieto di:

- creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di ForModena, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di ForModena;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- effettuare o promettere ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti

vantaggi;
- effettuare o promettere, in favore dei Partner, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- riconoscere oppure tentare di riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura oppure per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per ForModena;
- destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio a danno di terzi.

Principi generali di controllo

Costituiscono principi generali di controllo, da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali individuati come a rischio:

Chiara identificazione e responsabilità di ciascuna operazione/processo

La responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Segregazione di funzioni/attività all'interno di ciascuna operazione/processo

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo deve essere svolta da soggetti diversi. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva infatti la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità.

Tracciabilità di atti e operazioni

Ogni operazione o fatto gestionale posto in essere con riguardo ai processi sensibili deve venire documentato, in forma scritta, in modo che sia sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare, ove necessario, i soggetti responsabili.

Evidenza formale dei controlli

I controlli che vengono effettuati all'interno di un processo devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, verificare lo svolgimento del controllo, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato.

Sistema di deleghe e procure

In ambito aziendale deve essere adottato un sistema di deleghe interne, per mezzo del quale a ciascun esponente aziendale siano attribuiti compiti e responsabilità nell'ambito della gestione delle diverse attività. Esiste altresì un sistema di procure, finalizzate al conferimento di poteri di firma e di spesa in capo a esponenti aziendali individuati dall'Amministratore Unico.

Adozione e implementazione di specifici processi/ procedure / protocolli

Le attività emerse come sensibili sono disciplinate da processi/procedure/protocolli, che diano completa attuazione dei principi di controllo di cui al presente e ai successivi paragrafi.

Comunicazione continuativa all'organismo di vigilanza delle informazioni concernenti le operazioni a rischio

La Società individua taluni soggetti qualificati come Responsabili Interni, i quali sono tenuti, tra l'altro, a inviare con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle operazioni sensibili e all'attuazione del Modello Organizzativo.

Informativa tempestiva all'organismo di vigilanza di anomalie e violazioni del Modello Organizzativo

Tutti i dipendenti e coloro che operano a nome o nell'interesse di ForModena sono tenuti a comunicare per iscritto e in modo tempestivo all'Organismo di Vigilanza la notizia circa comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero le vere e proprie violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza.

Utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili

Per quanto possibile, la Società ricorre all'utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili, in modo che siano garantite tracciabilità e gestione uniforme delle diverse attività.

Monitoraggio da parte dell'Organismo di vigilanza dell'attuazione del Modello Organizzativo

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un'attività continuativa di monitoraggio sull'osservanza e sull'attuazione del Modello Organizzativo. Tale attività, opportunamente documentata, è finalizzata alla individuazione di interventi da apportare al Modello Organizzativo, nonché alla promozione di procedimenti disciplinari a carico di coloro che abbiano violato le misure preventive adottate dalla Azienda.

Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Fermi restando i poteri di firma attribuiti con procura, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

Previsione di clausole ad hoc nei contratti con collaboratori esterni, consulenti e fornitori

Nei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti, e fornitori devono essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello Organizzativo e si impegnino a uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte di ForModena (clausola risolutiva espressa, penale, etc). Ai collaboratori esterni, ai consulenti, e Fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di ForModena, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita clausola inserita nel contratto). Gli stessi soggetti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui si attesta la conoscenza del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello Organizzativo e l'impegno di uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti.

RIUNIONI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E REVISORE UNICO

L'Organismo di Vigilanza e il Revisore Unico organizzano riunioni periodiche per la condivisione in merito al monitoraggio e all'esito dei controlli effettuati ciascuno nell'ambito delle attività di propria competenza.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto, in esito all'Analisi dei rischi di cui si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.);
- Frode informatica (640-ter c.p.) se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);
- Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio - Corruzione per l'esercizio delle funzione (art. 318 c.p.)

- Pene per il corruttore (321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (322, co. 1 e 3, c.p.)
- Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)
- Peculato (314, co. 1, c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- (316 c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE"
- Abuso d'ufficio(323 c.p.), quando sono offesi interessi finanziari UE
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 1 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 2 e 4 c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi, delle infrastrutture e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;
B. Attività di acquisizione e selezione del personale;
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci;

F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore Unico, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
H. Gestione degli aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
I. Acquisto e utilizzo di valori di bollo;
J. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi destinati alla formazione del personale;
K. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di contratti, fatturazione attiva);
L. Gestione contenzioso legale;
M. Gestione rifiuti.

Articolazioni interne coinvolte
- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio
Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.
- Codice Etico e di Comportamento di ForModena

(Allegato e parte integrante del presente Modello)
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

(Allegato e parte integrante del presente Modello)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)
- Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898

Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 1 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 2 e 4 c.p.)
- Concussione (317 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (319 e 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter, co. 2, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1.2 Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;
B. Attività di acquisizione e selezione del personale;
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
J. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi destinati alla formazione del personale;
K. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di contratti, fatturazione attiva);

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)
Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale
Il Regolamento, adottato in conformità all'art. 19, comma 2 D.lgs. 175/2016, è armonizzato con le Norme di Trasparenza e disciplina, a fronte di un fabbisogno di personale, i criteri e la procedura della mobilità interna, preliminare all'indizione della procedura di selezione a evidenza pubblica, nel rispetto di meccanismi oggettivi e trasparenti.

Esiste un processo di gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo. Vedasi all.1 Mappatura dei processi – e all.2 Contesto esterno del Piano Triennale della prevenzione alla corruzione e della Trasparenza.

Fatturazione elettronica, Conservazione sostitutiva, e accreditamento IPA
A partire dal 15/09/2020, ForModena è accreditata nell'Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e Gestori dei Pubblici Servizi (IPA), con la conseguente attribuzione di un Codice Univoco Ufficio e ricezione di fatture passive in formato Fattura PA. I documenti fiscali sono ricevuti mediante intermediario abilitato TeamSystem.

Regolamento Whistleblowing adottato il 15 aprile 2022

Il Regolamento descrive in modo semplificato e procedimentale i presupposti e le modalità con cui segnalare condotte (reati, meri illeciti o irregolarità) che contrastino con l'interesse pubblicistico a cui l'azione di ForModena si conforma.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

Reati informatici e illecito trattamento dei dati personali (art. 24-bis del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto, in esito all'Analisi dei rischi si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati --Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies)
- Falsità in documenti informatici (491 bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)
- Delitti di cui all'art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività
A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Articolazioni interne coinvolte
- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio
Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)
- Falsità in documenti informatici (491 bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.
Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Pianificazione e gestione della sicurezza delle informazioni
Le politiche di pianificazione e gestione della sicurezza delle informazioni sono state stabilite dal Direttore Generale, che si impegna a divulgarle all'interno dell'organizzazione, a renderle disponibili alle parti interessate, a garantirne la comprensione, l'attuazione e a riesaminarne periodicamente

l'adeguatezza. Con riferimento alle informazioni trattate, ForModena intende garantirne la sicurezza, proteggendole dalle possibili minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, che possano comprometterne la disponibilità, l'integrità o la riservatezza, anche al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati ai propri Enti Soci e Clienti.

Modello Organizzativo in materia di protezione dei dati personali
ForModena ha definito il proprio ambito di titolarità delegando al Direttore Generale l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia; ha indicato i compiti assegnati al DPO designato; definito i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità.
Il Documento enuclea ruoli e responsabilità di Titolare del Trattamento, Soggetti Delegati Attuatori, Direttore Generale, Responsabili del Trattamento, Incaricati del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (per quest'ultimo, anche con riferimento alle richieste di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013).

Riservatezza Informazioni e Documenti
Ogni dipendente e collaboratore di ForModena si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività lavorative, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione da ForModena.
L'obbligo in parola sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle proprie attività, mentre è da escludersi per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Sia per i dipendenti che per i collaboratori l'obbligo di riservatezza permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con ForModena, nonché per i tre anni successivi al termine dello stesso.

Accesso civico semplice e generalizzato
Il documento adottato il 20 aprile 2022 disciplina i criteri e le modalità organizzative della Società per permettere l'effettivo esercizio da parte della collettività: (1) dell'accesso civico, consistente nel diritto di chiunque di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge; e (2) dell'accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del citato Decreto.

Disciplinare per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679
Inserendosi nell'ambito della suddivisione di competenze fissate dal Modello Organizzativo in materia di protezione dei dati personali, il Disciplinare, unitamente al Modulo per l'esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le regole e le procedure indispensabili fornire riscontro, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, ai soggetti che esercitino i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione al trattamento) del Regolamento UE n. 2016/679.
La Società traccia le istanze pervenute e il relativo seguito in uno specifico Registro delle istanze dell'interessato ex artt. 15 e ss. GDPR.

Procedura per la gestione delle richieste di dati provenienti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza

Al fine di assicurare la più celere e sicura trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità giudiziaria e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ForModena ha adottato un processo interno di gestione di tali richieste, volta a centralizzare e standardizzare il flusso di lavoro, a ottenere le necessarie autorizzazioni dai soggetti Titolari del trattamento dei dati richiesti e, infine, alla trasmissione dei dati richiesti con le cautele necessarie a evitare accessi al dato da parte di soggetti terzi.

La Società traccia le istanze pervenute e il relativo seguito in uno specifico Registro delle richieste dati da Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza

Il documento costituisce il riferimento aziendale per la gestione degli incidenti di sicurezza che possono coinvolgere le attività operative dell'organizzazione, i servizi erogati e le informazioni trattate. Gli incidenti possono essere causati da eventi sia intenzionali sia accidentali e possono avere origine sia interna sia esterna all'organizzazione. In considerazione delle attività sociali, il documento individua inoltre le violazioni di dati personali che richiedono notifica al Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) 679/2016 (Artt. 33 e 34).

In caso di incidente classificato come disastroso, il Direttore Generale valuta l'appropriatezza della classificazione assegnata e assume il controllo di tutte le operazioni e la responsabilità sulle decisioni per affrontare l'emergenza, ridurne l'impatto e ripristinare le condizioni preesistenti.

ForModena traccia le istanze pervenute e il relativo seguito in uno specifico Diario/Annotazioni delle violazioni.

Disciplinare di sicurezza per utenti dei sistemi informativi

Il disciplinare descrive le regole tecniche e organizzative da applicare per l'utilizzo di strumentazioni informatiche o di servizi del sistema informativo di ForModena . Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, introdurre regole di corretto utilizzo nel contesto organizzativo di ForModena, ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito di informazioni e dati, compresi i dati personali in relazione ai quali ForModena è Titolare o è designata Responsabile del trattamento, garantire la disponibilità dei servizi e assicurare il rispetto delle norme sul diritto d'autore.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

Reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. (art. 25-ter del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:
Art. 25 ter - Reati societari- False comunicazioni sociali (2621 c.c.)

- Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (2622 c.c.)
- Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 1, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010)
- Illeciti rapporti patrimoniali con la Società assoggettata a revisione (2624, co. 2, c.c, abrogato dal Dlgs 39/2010, ora solo in parte rinvenibile nell'art. 31 Dlgs 39/2010)
- Impedito controllo (2625, co. 2, c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società' controllante (2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)
- Aggiotaggio (2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638, co. 1 e 2 c.c.)
- Corruzione tra privati (2635, co. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, co. 1 c.c.)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore Unico, soci, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
L. Gestione contenzioso legale.

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 ter - Reati societari
nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore Unico, soci, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
L. Gestione contenzioso legale.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

- Procedura per la ricerca, selezione e inserimento del personale.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.
Nel presente Modello si prevede comunque un flusso comunicativo - mediante incontro con cadenza almeno annuale - tra OdV e soggetti che svolgono controlli e vigilanza..

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro -

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Lesioni personali gravi (art. 590, co.3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;

D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
-

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme in materi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Lesioni personali gravi (art. 590, co.3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Documento di Valutazione del Rischio di cui al D.lgs. 81/2008
L'approvazione e l'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio, redatto ai sensi degli artt. 17 e 28, D.lgs. 81/2008, ha lo scopo di effettuare e tenere monitorata e documentata la valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma di attuazione delle stesse, atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza.

Documento di Valutazione del Rischio Biologico
Si tratta di una integrazione del DVR aziendale, riguardante la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2, la cui redazione è avvenuta facendo riferimento, in particolare, al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del DPCM 11 marzo 2020; nonché del successivo Protocollo Condiviso riportato nell'Allegato 6 del DPCM 24/04/2020.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231 8 giugno 2011

Reati relativi al riciclaggio di denaro e all'autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (648 c.p.)
- Riciclaggio (648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;

D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Nessuno

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, sia pure esclusivamente a livello centrale, non residuano reati con rischio residuo non accettabile.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto, si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 quater c.p.)
- Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640ter c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

D. Gestione dei servizi e livelli di servizio
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore Unico, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale
I. Acquisto e utilizzo di valori di bollo

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci

F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Revisore Unico, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Fatturazione elettronica, Conservazione sostitutiva, Regime IVA dello Split Payment e accreditamento IPA.

Da ultimo, a partire dal 15/09/2020, ForModena è accreditata nell'Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e Gestori dei Pubblici Servizi (IPA), con la conseguente attribuzione di un Codice Univoco Ufficio.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt: (171, co. 1, lett. a) bis e co. 3, L.633/1941); (171 bis L.633/1941); (171 ter L.633/1941); (171 septies L.633/1941); (171 octies L.633/1941)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2

Macroattività
A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Articolazioni interne coinvolte
- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio
Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt: (171, co. 1, lett. a) bis e co. 3, L.633/1941); (171 bis L.633/1941); (171 ter L.633/1941); (171 septies L.633/1941); (171 octies L.633/1941)

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Processo di gestione delle informazioni
Sui dispositivi ForModena possono essere utilizzati solo i programmi espressamente autorizzati: l'utente è tenuto a non installare e/o utilizzare programmi senza autorizzazione.
Ciascun dipendente o collaboratore, indipendentemente dal fatto che utilizzi un dispositivo proprio o di ForModena, è comunque responsabile del rispetto di tutte le norme vigenti sul copyright, sulla proprietà intellettuale e relative ai delitti informatici e risponde personalmente per quanto è presente sul proprio dispositivo e quanto provocato dall'accesso alla rete con le proprie credenziali.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
B. Attività di ricerca. selezione e inserimento del personale
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci;
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con collegio sindacale, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale.

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

t. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
B. Attività di ricerca, selezione e inserimento del personale
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci;
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con collegio sindacale, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale..

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Nessuno

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, sia pure esclusivamente a livello centrale, non residuano reati con rischio residuo non accettabile.

Reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:
Art. 25 undecies - Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.)
- Sanzioni penali (137, commi 3, 5, primo periodo, e 13, D.lgs. 152/2006)
- Sanzioni penali (137, commi 2, 5, secondo periodo, e 11, D.lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, commi 1, lett. a), e 6 primo periodo, D.lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 D.lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (256, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 152/2006)
- Bonifica dei siti (257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (258, co. 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (259, co. 1,D.lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt- 260, co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006, ora 452 quaterdecies c.p.)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (260 bis, co. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo, D.lgs. 152/2006)
- Sanzioni (279, co. 5, D.lgs. 152/2006)
- Art. 1, co. 1, L. 150/1992
- Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992
- Art. 6, co. 4, L. 150/1992
- Art. 1, co. 2, L. 150/1992
- Fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (art. 3 bis, co. 1, L. n. 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, co. 6, L. 549/1993)
- Inquinamento colposo (art. 9, co. 1, Dlgs 202/2007)
- Inquinamento doloso (art. 8, co. 1 e 9, co. 2, Dlgs 202/2007)
- Inquinamento doloso (art. 8, co. 2, Dlgs 202/2007)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
M. Gestione rifiuti.

Articolazioni interne coinvolte
- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio
Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società:
- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 undecies - Reati ambientali
- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
- Sanzioni penali (137, commi 2, 5, secondo periodo, e 11, D.lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 260, co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006, ora 452 quaterdecies c.p.)

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili, da un lato, e, dall'altro, ai reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
M. Gestione rifiuti.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Gestione rifiuti

Formodena gestisce rifiuti RAEE nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e l'incarico di smaltimento viene affidato a fornitore selezionato sulla base di qualificate competenze,

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

E' in corso di adeguamento il proprio Regolamento Gestione rifiuti rispetto alle novità normative di cui ai Decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 116, 118 e 119 in materia, rispettivamente, di rifiuti di imballaggio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché di veicoli fuori uso.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto, si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co 2-bis, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività

A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;
B. Attività di ricerca, selezione e inserimento del personale;
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci;
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con collegio sindacale, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
H. Gestione degli aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
I. Acquisto e utilizzo di valori di bollo;
J. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi destinati alla formazione del personale;
K. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di contratti, fatturazione attiva);
L. Gestione contenzioso legale;
M. Gestione rifiuti.

Articolazioni interne coinvolte

- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio

Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.

- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi, come riferito nel § 4.5.1, è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:

Attività di progettazione e realizzazione dei servizi e gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli enti;

B. Attività di ricerca, selezione e inserimento del personale;
C. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti e partecipazione a bandi;
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio;
E. Gestione della rendicontazione amministrativa verso gli enti soci;
F. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi con collegio sindacale, soci, Società di revisione, modalità formazione del capitale sociale;
G. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito amministrazione personale, previdenziale e fiscale;
H. Gestione degli aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
I. Acquisto e utilizzo di valori di bollo;
J. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione al conseguimento di contributi destinati alla formazione del personale;
K. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito dei contratti di servizio (attivazione di contratti, fatturazione attiva);
L. Gestione contenzioso legale;
M. Gestione rifiuti.

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Fatturazione elettronica, Conservazione sostitutiva, Regime IVA dello Split Payment e accreditamento IPA.
Da ultimo, a partire dal 15/09/2020, ForModena è accreditata nell'Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e Gestori dei Pubblici Servizi (IPA), con la conseguente attribuzione di un Codice Univoco Ufficio.

Condizioni generali di contratto di ForModena
Il documento disciplina le Condizioni generali di contratto che regolano i rapporti contrattuali tra ForModena e gli aggiudicatari contraenti. Oltre all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel contratto di appalto, come definito all'art. 1 "Definizioni", lettera f), con la presentazione dell'offerta, il Partecipante accetta incondizionatamente quanto disciplinato nelle Condizioni generali di contratto di ForModena e quanto indicato nei documenti riferiti alla specifica procedura di acquisto.

Illeciti con rischio residuo non accettabile e predisposizione di controlli specifici e ulteriori (FASE 3)

Dai controlli adottati, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, non residuano reati con rischio residuo classificabile come non accettabile.

Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septies decies e 25-duodevicies del Decreto)

Con riferimento alla presente Categoria di illeciti di cui al Decreto si è evidenziato quanto segue.

Valutazione di accettabilità del rischio reato, a fronte degli strumenti di controllo predisposti a livello societario centrale (FASE 1)

Determinazione dell'indice di gravità dei reati (FASE 1 - punto 1)

Oggetto della valutazione di Rischio potenziale sono state le seguenti fattispecie:

Art. 25-septiesdecies
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)

Art. 25-duodevicies
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.518-terdecies del codice penale)

Identificazione delle macroattività e articolazioni interne coinvolte (FASE 1 - punto 2)

Macroattività
A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi ee gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio
M. Gestione rifiuti

Articolazioni interne coinvolte
- Direzione

Misure di riduzione del rischio applicate a livello societario centrale e individuazione dei reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile (FASE 1 - punto 3)

Misure di riduzione del rischio
Si sono ritenuti applicabili i seguenti strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello centrale dalla Società.
- Codice Etico e di Comportamento di ForModena
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Mappatura dei processi (Allegato 1 PTPCT)

Reati a rischio residuo "di primo grado" non accettabile

Nonostante l'applicazione degli strumenti di controllo di carattere generale, si sono ritenute residuare alcune fattispecie connotate da un rischio reato ancora non accettabile.

Art. 25-septiesdecies

Nessuno

Art. 25-duodevicies
Nessuno

Controlli periferici e attività in cui residua un maggior rischio concreto (FASE 2)

Obiettivo di questa fase dell'Analisi è una verifica di secondo grado con specifico riferimento alle macroattività ritenute particolarmente sensibili.

Oggetto d'esame, in particolare, è stata l'efficacia degli strumenti di controllo periferici/specialistici predisposti dalla Società al fine di ottenere un rischio residuo "di secondo grado" questa volta ACCETTABILE.

Individuazione delle macroattività particolarmente sensibili (FASE 2 - punto 1)

Si sono ritenute di particolare rilievo - e, pertanto bisognose di specifiche cautele - in relazione alle fattispecie di reato in considerazione, le seguenti macroattività:
A. Attività di progettazione e realizzazione dei servizi ee gestione delle milestones contrattuali anche in riferimento all'innovazione e alle integrazioni digitali presso gli Enti
D. Gestione dei servizi e livelli di servizio
M. Gestione rifiuti

Controlli societari periferici (FASE 2 - punto 2)

Si sono ritenuti applicabili i seguenti, ulteriori, strumenti di organizzazione e controllo predisposti a livello periferico/speciale dalla Società.

Gestione rifiuti
Formodena gestisce rifiuti RAE nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e l'incarico di smaltimento viene affidato a fornitore selezionato sulla base di qualificate competenze,